AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: 11905 /UAG

Taranto, 06 LUG. 2017

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia,254
74121 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., si conferisce, in continuità alla nota del 28/05/2013, ns. prot. 8719, di procedere in via giudiziale al recupero delle somme di € 1.290,26 residua dovuta a titolo di spese legali per effetto della soccombenza nel giudizio promosso in materia di contratto di lavoro, nei confronti del sig. Paradiso Vincenzo.

Le competenze legali in suo favore saranno definite in relazione ai minimi tariffari con riduzione del 20% e, pertanto, si prega di inviare specifico preventivo.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013), cui l'Azienda è tenuta, così come definitamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, è invitato a produrre:
1) curriculum Vitae (in formato europeo);
2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
3) Il rischio di soccombenza (possibile, probabile, remoto);
4) copia della polizza assicurativa professionale.
Se rese in occasione di precedenti incarichi le informazioni di cui ai punti 1 e 3 non dovranno essere ulteriormente rese.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

NOME	IMPORTO DOVUTO	DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE
Paradiso Vincenzo	€ 1.290,26	Nota prot. 11298/up del 15/06/2011 (C)e relativa RR (O)

1849 1791-1523- COVIA 1599 1767-1855

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 8719 UP

Taranto, li 28 MAG. 2013

Egr. Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia, 254
74121 - TARANTO

fax: 099/7362875

OGGETTO: Controversia "Contratto di lavoro" Paradiso Vincenzo c/A.M.A.T. S.p.A.: recupero spese processuali.

Con riferimento alla controversia in oggetto, Le si chiede di procedere al recupero delle spese processuali liquidate a nostro favore dal Tribunale di Taranto (dott. Magazzino), con dispositivo di sentenza emesso in data 27/05/2011.

All'uopo si invia in allegato la nota aziendale del 15/06/2011, prot. az. n° 11298, con cui è stato chiesto al sig. Paradiso Vincenzo il versamento della somma a nostro favore per un importo complessivo di **€ 1.290,26**.

Ad oggi non è stato effettuato nessun versamento a nostro favore.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

04/06/2013

Co KIA

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 8719 UP

Taranto, li 28 MAG. 2013

Egr. Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia, 254
74121 - TARANTO

fax: 099/7362875

OGGETTO: Controversia "Contratto di lavoro" Paradiso Vincenzo c/A.M.A.T. S.p.A.: recupero spese processuali.

Con riferimento alla controversia in oggetto, Le si chiede di procedere al recupero delle spese processuali liquidate a nostro favore dal Tribunale di Taranto (dott. Magazzino), con dispositivo di sentenza emesso in data 27/05/2011.

All'uopo si invia in allegato la nota aziendale del 15/06/2011, prot. az. n° 11298, con cui è stato chiesto al sig. Paradiso Vincenzo il versamento della somma a nostro favore per un importo complessivo di **€ 1.290,26**.

Ad oggi non è stato effettuato nessun versamento a nostro favore.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

04/06/2013

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000 SINCERT

Prot. n° 11298 UP

Taranto, li 15 GIU. 2011

Al Sig.
PARADISO Vincenzo
Via Arena di Verona Edif. E/16
74010 STATTE

Avv.
Flavio LA VOLPE
Via Dalmazia n: 75
74100 Taranto

Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia n. 254
74100 Taranto

e p.c. Area Contabilità
S E D E

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Selezione marinai anno 2011: ricorso ex art. 700 cpc. Recupero spese legali.

Con l'allegato dispositivo di sentenza, emesso in data 27/05/2011, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dott. Magazzino, ha rigettato il ricorso da Lei promosso relativamente alla controversia in oggetto, con condanna a ns. favore delle spese di giudizio liquidate in € 780,00, di cui € 350,00 per onorari oltre spese forfettarie.

Pertanto, per il titolo in oggetto la S.V. dovrà versare a favore della scrivente Società l'importo complessivo di € 1.290,26, secondo la specifica allegata.

L'importo in questione potrà essere versato presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Viale Magna Grecia, sul nostro c.c. n° 87/68 ABI 1030 e CAB 15801, adducendo quale causale "Spese legali ricorso art. 700 cpc" entro 30 giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 11298 UP

Taranto, li 15 GIU. 2011

Al Sig.
PARADISO Vincenzo
Via Arena di Verona Edif. E/16
74010 STATTE

Avv.
Flavio LA VOLPE
Via Dalmazia n: 75
74100 Taranto

Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia n. 254
74100 Taranto

e p.c. Area Contabilità
S E D E

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Selezione marinai anno 2011: ricorso ex art. 700 cpc. Recupero spese legali.

Con l'allegato dispositivo di sentenza, emesso in data 27/05/2011, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dott. Magazzino, ha rigettato il ricorso da Lei promosso relativamente alla controversia in oggetto, con condanna a ns. favore delle spese di giudizio liquidate in € 780,00, di cui € 350,00 per onorari oltre spese forfettarie.

Pertanto, per il titolo in oggetto la S.V. dovrà versare a favore della scrivente Società l'importo complessivo di € 1.290,26, secondo la specifica allegata.

L'importo in questione potrà essere versato presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Viale Magna Grecia, sul nostro c.c. n° 87/68 ABI 1030 e CAB 15801, adducendo quale causale "Spese legali ricorso art. 700 cpc" entro 30 giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Scheda Contabile

Prime Note Definitive Competenza Dal:01/01/2016 Al:31/12/2016. Conto Dal:02.15.0008 Al:02.15.0008

Conto: **02.15.0008** PARADISO VINCENZO

Data Comp. / Data Doc.	Data Reg. / Nr. Documento	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento / Contropartite	Causale	Descrizione	Importo Divisa / Valore
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
01/01/2016	01/01/2016	2016/P0/003386	€ 1.290,26	€ 0,00	€ 1.290,26		Apertura Esercizio	APE	Apertura Esercizio	€ 0,00
Totale Scheda			**€ 1.290,26**	**€ 0,00**	**€ 1.290,26**					
Totale periodo Precedente			**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**					
Totale periodo			**€ 1.290,26**	**€ 0,00**	**€ 1.290,26**					

5/7/2017

Co 81A

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 8719 UP

Taranto, li 28 MAG. 2013

Egr. Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia, 254
74121 - TARANTO

fax: 099/7362875

OGGETTO: Controversia "Contratto di lavoro" Paradiso Vincenzo c/A.M.A.T. S.p.A.: recupero spese processuali.

Con riferimento alla controversia in oggetto, Le si chiede di procedere al recupero delle spese processuali liquidate a nostro favore dal Tribunale di Taranto (dott. Magazzino), con dispositivo di sentenza emesso in data 27/05/2011.

All'uopo si invia in allegato la nota aziendale del 15/06/2011, prot. az. n° 11298, con cui è stato chiesto al sig. Paradiso Vincenzo il versamento della somma a nostro favore per un importo complessivo di **€ 1.290,26.**

Ad oggi non è stato effettuato nessun versamento a nostro favore.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

04/06/2013

ALLA DATA ODIERNA NON RISULTANO EFFETTUATI VERSAMENTI
A NOME DI PARADISO VINCENZO IN NS. FAVORE

29/5/93

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 11298 UP

Taranto, li 15 GIU. 2011

Al Sig.
PARADISO Vincenzo
Via Arena di Verona Edif. E/16
74010 STATTE

Avv.
Flavio LA VOLPE
Via Dalmazia n: 75
74100 Taranto

Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia n. 254
74100 Taranto

e p.c. Area Contabilità
S E D E

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Selezione marinai anno 2011: ricorso ex art. 700 cpc. Recupero spese legali.

Con l'allegato dispositivo di sentenza, emesso in data 27/05/2011, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dott. Magazzino, ha rigettato il ricorso da Lei promosso relativamente alla controversia in oggetto, con condanna a ns. favore delle spese di giudizio liquidate in € 780,00, di cui € 350,00 per onorari oltre spese forfettarie.

Pertanto, per il titolo in oggetto la S.V. dovrà versare a favore della scrivente Società l'importo complessivo di € 1.290,26, secondo la specifica allegata.

L'importo in questione potrà essere versato presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Viale Magna Grecia, sul nostro c.c. n° 87/68 ABI 1030 e CAB 15801, adducendo quale causale "Spese legali ricorso art. 700 cpc" entro 30 giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste
23.06.11 21 71 95 15 9 8
Numero
Italiane

[X] Raccomandata [ ] Pacco

[ ] Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

PARADISO VINCENZO
VIA ARENA DI VERONA EDIFICIO E/16
74010 STATTE TA

11298

Paradiso Sara 21-6-11

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

[ ] Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

P. 01

RAPPORTINO

15-GIU-2011 MER 17:23

PER: 0997356233 0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO. DP
15-GIU 17:22	0997362875	50″	1	TRASM.	OK	540

TOTALE: 50S PAGINE 1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 15 GIU. 2011

Prot. n° 11298 UP

Al Sig.
PARADISO Vincenzo
Via Arena di Verona Edif. E/16
74010 STATTE

Avv.
Flavio LA VOLPE
Via Dalmazia n: 75
74100 Taranto

Avv.
Roberto BARBERIO
Corso Italia n. 254
74100 Taranto

e p.c. Area Contabilità
S E D E

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	**Mittente:** Avv. Marco Barberio
All'attenzione di:	Data: 11 marzo 2013
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT SPA / PARADISO Vincenzo Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 6098/2011 Dispositivo 08.03.13
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

Con riferimento al contenzioso in oggetto, si Allega il dispositivo con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Paradiso Vincenzo.

Le spese di lite sono state compensate.

Con i migliori saluti

Prot. N 1168
Del 12 MAR. 2013
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
ufPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ufRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SIQ STAFF QUALITA' ☐
☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the documents or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Sent. n° 6098/11
R.G. n° 6098/11
Cron. n°

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona el dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del - 8 MAR. 2013 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429 co. 1 e 442 c.p.c. -

ella causa per controversia *di lavoro* in epigrafe indicata promossa, con ricorso depositato il 29/7/2011 da:

PRADISO Vincenzo

on l'Avv. M. DEL VECCHIO - *Ricorrente* -

contro

AMAT S.P.A., in pers. del l.r. p.t.

on l. Avv. R. BARBERIO - *Convenuto* -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. **rigetta** il ricorso;
2. spese compensate;
3. ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. (nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133), fissa il **termine** di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Taranto, - 8 MAR. 2013

IL CANCELLIERE

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. *Cosimo MAGAZZINO*)

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	**Mittente:** Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 4 luglio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISO Vincenzo ricorso al TAR notificato il 27.05.11
numero di pagine (inclusa la presente): 12	

Si allega copia del controricorso predisposto in relazione all'oggetto.

Con i migliori saluti

Prot. N 12583
Del 04 LUG. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN.P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UFRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- SEZIONE di LECCE -

* * *

(Sezione – ricorso n.)

CONTRORICORSO

per la soc. **AMAT Spa – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto –** (C.F./ P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore DOPRR. Francesco Walter Poggi, con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio (CF BRBRRT43H20C211X) con studio in Taranto al corso Italia n. 254, ed elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv. Carlo Mignone – via Michele De Pietro 23, in virtù di procura a margine del presente atto;

- intimata -

CONTRO

PARADISO Vincenzo rappresentata e difesa dall'avv. Flavio La Volpe ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Salandra 30, (presso lo studio dell'avv. Morelli)

- ricorrente -

FATTO

Con ricorso del 27 maggio 2011 notificato all'Amat SpA il successivo 31 maggio 2011 **(all./A)**, il sig. Vincenzo PARADISO ha chiesto al TAR Puglia-Lecce:

In via cautelare, "sospendere il provvedimento e gli atti connessi e impugnati per le causali di cui in narrativa";

Nel merito: 1) annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi per i motivi indicati; 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre iva.

I fatti prospettati possono riassumersi come segue.

- Il sig. Paradiso ha prestato servizio – presso l'Amat – in qualità di marinaio in virtù di contratti a termine succedutisi negli anni dal 2004 al 2009 per un totale di 2 anni, 7 mesi e 12 giorni.

- Anche, per il 2010, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, risulta essere stato stipulato un contratto a termine per il periodo 30.03.2010 / 31.08.2010.

- Nell'anno 2011, infine, inoltrata domanda di partecipazione anche al nuovo concorso per l'assunzione di n. 5 marinai con contratto a tempo determinato, Il Paradiso si è visto escludere dalla selezione in applicazione dell'art. 2 del bando.

- Con nota del 20.04.2011 l'interessato ha proposto istanza di accesso agli atti della procedura di gara, favorevolmente riscontrata dall'Amat.

*

Il ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato per le seguenti ragioni in

DIRITTO

avverso i motivi ex adverso proposti

*** Pretesa illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere**

Stando a tale motivo di doglianza, l'Amat avrebbe agito "*non rispettando il vincolo rappresentato dalla causa tipica dell'atto impugnato che pertanto si appalesa viziato da eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento di*

potere".

Per dare concretezza, si fa per dire, alla smisurata strazione di tale doglianza, il ricorrente ha avvertito l'esigenza di chiarire che "*lo sviamento si realizza quando i fini di un atto amministrativo sono di natura pubblica, ma comunque diversi da quelli espressamente previsti dalla legge*". Spiegazione, però, che, a dispetto delle migliori intenzioni., non ha fornito chiarimenti ulteriori rispetto all'enunciato.

Allorquando, poi, il ricorso si è spinto a scendere nei dettagli del caso di specie, è emersa, in tutta la sua evidenza, la ribaltante prospettiva giuridica sottesa all'iniziativa assunta dinanzi al G.A.

Stando all'altrui prospettazione, la mancata ammissione alla gara – comunicata all'interessato con nota Amat del 29 marzo 2011 (**all./1**) – sarebbe ascrivibile ad una clausola, pretestuosamente inserita nel bando 2011 (e mai prevista per le selezioni degli anni precedenti), "*per mezzo della quale si impediva l'accesso a coloro i quali avessero una comprovata esperienza nel settore, per evitare di assumere proprio quei candidati in possesso dei requisiti necessari per la stabilizzazione a tempo indeterminato*".

Insomma, stando al ragionamento altrui, sarebbe stato proprio tale possesso ad alimentare la discriminazione di cui il ricorrente si duole. Tant'è che il bando 2011 per la selezione dei 5 marinai (**all./2**) – pur di evitare di dar luogo ad assunzioni a tempo indeterminato – si sarebbe uniformato al precetto normativo che vieta, oltre il limite dei 36 mesi, qualsiasi rinnovo di assunzioni a termine. In definitiva, si vorrebbe giungere a sostenere che il bando, uniformandosi al limite imposto dal precetto normativo, sarebbe incorso nell'illegittimità di discriminare (anche violando l'art.3 della

Costituzione) chi, come il ricorrente, avrebbe avuto titolo ad essere assunto a tempo indeterminato.

Come è noto, il problema è regolato dal D. Lgs. n. 368/2001, la cui originaria formulazione non prevedeva limiti temporali massimi alla durata del contratto, salvo nei casi di proroga e in alcune particolari fattispecie, come ad esempio, per i lavori a giornata nel settore del turismo e dei pubblici servizi (3 giorni - art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001); per il lavoro occasionale (12 giorni non prorogabili in coerenza con la condizione di occasionalità - art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001); per le assunzioni nel settore aereoportuale (4 e 6 mesi - art. 2, D.Lgs. n. 368/2001); per i lavoratori anziani in possesso dei requisiti di pensionamento (2 anni, ripetibili - art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 368/2001); per i contratti dei dirigenti (5 anni - art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001).

In prosieguo, però, a decorrere cioè dal 1° gennaio 2008, nell'ipotesi di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, è stato sancito che la durata complessiva del contratto non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (art. 5, comma 4*bis*, D. Lgs. n. 368/2001 introdotto dall'art. 1, comma 40, della legge n. 247/2007).

Alla stregua di quanto precede, quindi, il bando di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per il periodo 01 aprile/31 agosto 2011, uniformandosi al precetto normativo, ha correttamente ed opportunamente segnalato che "*nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del D. L. vo n. 368/2001, come novellato dalla L. n. 247/2007, non saranno ammessi alla selezione coloro che, per effetto della successione di precedenti contratti di lavoro a termine, hanno già superato n. 36 (trentasei) mesi di servizio alle*

dipendenze dell'Amat SpA nello svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per il profilo professionale per il quale concorrono e per i quali si stata già effettuata l'assunzione innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro".

Ai fini che ci occupano, pertanto, ha assunto pregnante valenza la riunione avvenuta dinanzi alla Direzione Provinciale di Taranto e fedelmente descritta nel verbale del 29 marzo 2010 (**all./3**). In occasione di tale incontro, infatti, si materializzarono le finalità della comparizione, da un lato, del sig. Vincenzo Paradiso, assistito dal rappresentante sindacale Rodolfo Portulano e, dall'altro lato, dell'Amat SpA rappresentata per delega del 29.03.2010 (**all./4**) dalla dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

La comparizione in parola, stando all'univoco contenuto del verbale in discorso, avvenne per far fronte, grazie alla deroga consentita dalla normativa applicabile, al problema dell'esuberante cumulo, in capo all'interessato, riveniente dalla complessiva durata dei precedenti contratti a termine (totale di due anni, 7 mesi e 12 giorni = 31 mesi e 12 giorni) ed il nuovo periodo di affidamento (30 marzo 2010 – 31 agosto 2010 = 5 mesi e 1 giorno).

In dipendenza dell'eccedente risultato (superamento del termine dei 36 mesi) riveniente dalla somma dei predetti periodi, l'assunzione da praticare (a tempo determinato) non sarebbe stata giuridicamente possibile senza le formalità e gli adempimenti che, dinanzi alla DPL, portarono al perfezionamento del contratto del 29.03.2010 (**all./5**). Documento in seno al quale il Paradiso, "*reso edotto del contenuto dell'art. 5, comma 4 bis del Decreto Legislativo 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, e degli effetti che ne conseguono, **dichiara di prestare il proprio consenso alla***

deroga del limite massimo di 36 mesi ed alla stipula di un nuovo contratto a termine avente durata dal 30 marzo al 31 agosto 2010".

In ragione di quanto precede, appare evidente che, alla data del bando relativo alla selezione del 2011 (all./2), il Paradiso aveva consapevolmente superato i n. 36 (trentasei) mesi di servizio alle dipendenze dell'Amat SpA nello svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per il profilo professionale (marinaio) in concorso e per il quale – come attestato nella predetta dichiarazione - era stata già effettuata l'assunzione (in deroga) innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

A fronte di un percorso siffatto, non si vede come possa essere definito discriminatorio un bando di concorso che, concernendo rapporti di lavoro a tempo determinato, abbia coerentemente negato accesso a concorrenti (come il Paradiso) non suscettibili (art. 5, comma 4*bis*, D. Lgs. n. 368/2001 novellato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 247/2007) di essere assunti nella prospettata tipologia di lavoro a termine.

Né, l'alternativa a tale impedimento può sensatamente e giuridicamente risiedere – in forza di un malinteso principio di uguaglianza - nell'obbligo di coinvolgere chiunque nella selezione. Cioè anche quelli, come il Paradiso, che disponendo ab origine di specifiche assunzioni a termine oltre il limite dei 36 mesi, potrebbero essere utilizzati soltanto in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La forzatura in tal senso, pertanto, provocherebbe lo svuotamento giuridico della normativa sopra richiamata e, di conseguenza, la radicazione in chiave esclusiva del rapporto a tempo indeterminato.

Il "*principio di uguaglianza contemplato dalla Costituzione all'art. 3*", pertanto, è stato invocato senza il supporto di una pertinente ragione e,

addirittura, plasmato sulle pieghe di un inquadramento giuridico ribaltato.

La prova del nove di tale ribaltamento è reperibile nel risultato, all'evidenza aberrante, che il ricorso si propone di conseguire insorgendo, in prima battuta, contro l'esclusione. Doglianza, questa, già sottoposta, non senza forzature, al giudice ordinario.

Sta di fatto che l'assunzione a tempo indeterminato, indirettamente perseguita attraverso il richiamo, anche qui forzato, ad una fonte normativa di rango primario (art. 3 Cost.), pretenderebbe di piegare ai propri scopi un posto di lavoro (marinaio), affatto sprovvisto di stabilità e continuità temporale. Posto che, stando alla ridotta durata (sei mesi) del servizio stagionale di trasporto marittimo esercitato dall'Amat, non dispone dei remi necessari per una navigazione a tempo indeterminato. Ossia, eccedente i limiti temporali di cui si è detto innanzi.

In definitiva, quindi, l'operata esclusione è del tutto coerente con la combinazione generata, da un lato, dagli "approdi" a termine (01 aprile – 31 agosto 2011) riservati dal concorso ai marinai da selezionare e, dall'altro, con il pacifico superamento, da parte del Paradiso, dei 36 mesi di servizio di cui all'art. 2 del bando.

A ben vedere, quindi, utilizzando a sproposito il riferimento all'uguaglianza, il ricorrente ha finito col dare destabilizzante squilibrio a tale principio.

Infatti, dilatando a dismisura il principio di uguaglianza tirato per la coda e plasmato su evidenti velleità, il ricorso auspica che sia data riparazione al presunto verso discriminatorio del bando. Il tutto nell'intento di conseguire un corrispettivo senza soluzione di continuità, anche in barba alla periodicità della prestazione da rendere.

A fronte di ciò, è appena il caso di mettere a fuoco i risvolti degenerativi dell'altrui impostazione intrisa di gratuito accanimento e temerarietà, atteso che, assecondandola, il giudice dovrebbe:

a) mettere sotto i piedi, senza bilanciamento alcuno, la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Iniziativa, nel nostro caso, coincidente con la possibilità imprenditoriale di espletare un servizio a termine nell'osservanza della normativa ordinaria di cui si è detto innanzi (art. 5, comma 4*bis*, D. Lgs. n. 368/2001 novellato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 247/2007);

b) dare abnorme esecuzione ad un raffazzonato principio di uguaglianza pur di rendere elargibile un corrispettivo a tempo indeterminato a chi (sovvertendo ogni sinallagma) dovesse essere chiamato ad espletare la prestazione di marinaio, soltanto per i 6 mesi l'anno, in virtù delle esigenze e delle peculiarità dello specifico servizio di trasporto marittimo.

Alla temeraria iniziativa del ricorrente non è affatto servita da freno l'ordinanza del Tribunale di Taranto (sezione lavoro) emessa il 27 maggio 2011 (**all./6**) all'esito del ricorso ex art.700 cpc (**all./7**), incentrato sui medesimi temi devoluti dinanzi all'adito TAR.

L'ordinanza in discorso (pagg. 3-4) non ha dato scampo alle prospettazioni del Paradiso evidenziando a tutto tondo che "*... l'Azienda convenuta, sia nel bando sia nella comunicazione individuale... , lungi dall'aver adottato una condotta eventualmente discriminatoria o in violazione del precetto di cui all'art. 3 Cost., si è solo limitata a fare applicazione della predetta disposizione, sicché la clausola preclusiva oggetto dell'impugnazione, in*

quanto esclude coloro cheabbiano già superato i 36 mesi di servizio, si pone l'evidente (legittima) finalità di impedire il superamento del limite espressamente previsto per le assunzioni a temine (non essendo contestato, peraltro, che per il ricorrente già era stata effettuata l'ulteriore assunzione "in deroga", possibile solo una volta). Pertanto, il fatto che l'Azienda si sia uniformata alla norma vigente esclude la denunciata illegittimità in quanto – ove venisse superato il limite ex lege – la convenuta verrebbe assoggettata alla conseguenze previste e, quindim, alla "forzosa" instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, pur in relazione ad un servizio (il traporto marittimo) che non è contestato essere svolta dall'Amat secondo modalità stagionali (solo per sei mesi l'anno)"

* * *

ISTANZA CAUTELARE – Contrariamente agli auspici della ricorrente, il presupposto del fumus boni juris, tenuto conto di quanto già detto innanzi, difetta del tutto.

Difetta, altresì, il periculum in mora, atteso che l'invocazione di tale presupposto ripropone la stessa manchevole prospettazione del ricorso ex art. 700 cpc, di cui si è detto innanzi.

Il tutto, infatti si è esaurito, ancora una volta, nella deduzione, del tutto generica, dell'ipotesi che "*l'esclusione dalla procedura concorsuale comporrebbe gravi ed evidenti disagi, oltre che ingenti danni economici e morali al sig. Paradiso, poiché l'eventuale superamento della selezione per cui è causa potrebbe rappresentare una preziosa fonte di sostentamento per sé e per la sua famiglia, fonte che invece verrebbe a mancare per un periodo di tempo indeterminato e certamente non breve se tale provvedimento,*

difettoso di una adeguata e precisa motivazione, producesse i suoi effetti."

Sta di fatto che, dalla genericità di tali assunti, non affiora l'esistenza dello specifico requisito giuridicamente imposto dal legislatore per concedere la misura cautelare.

Invero, *"l'esistenza del " periculum in mora", ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del "lavoratore", talché il ricorrente é tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il "periculum in mora" reputarsi esistente "in re ipsa" neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro che prevede che la forma naturale di impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c."* (Tribunale S. Maria Capua V. sez. lav. 13 maggio 2010)

*

Alla luce di quanto precede non sussistono i presupposti minimali per

individuare il "periculum in mora" destinato a "porre rimedio", unitamente all'inesistente fumus, all'esclusione effettuata in base all'art. 2 del bando e, con riferimento ad esso, **espressamente motivata** con la nota Amat del 29.03.2011 avverso cui è inammissibilmente ed infondatamente insorto il ricorrente.

CONCLUSIONI

Voglia l'adito TAR, dichiarare irricevibile – inammissibile il ricorso di Paradiso Vincenzo e comunque respingerlo perché infondato. In base alle medesime ragioni rigettare la connessa istanza cautelare sprovvista degli istituzionali presupposti. Vittoria di spese.

ALLEGATI: ricorso avverso (**all. A**); nota Amat del 29 marzo 2011 (**all./1**) bando 2011 per la selezione dei 5 marinai (**all./2**), verbale della riunione 29 marzo 2010 dinanzi alla DPL di Taranto (**all./3**), delega Presidente Amat 29.03.2010 alla dott.ssa Maria Fabiola Menenti (**all./4**), contratto Amat / Paradiso Vincenzo del 29.03.2010 (**all./5**), ordinanza del Tribunale di Taranto (sezione lavoro) emessa il 27 maggio 2011 (**all./6**), ricorso ex art.700 cpc (**all./7**).

Taranto-Lecce, 23 giugno 2011

Avv. Roberto Barberio

AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

TARANTO,li 7/7/2011

SPETT.LE AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

RACCOMANDATA A R

Formulo la presente per conto del Sig. PARADISO VINCENZO, il quale unitamente sottoscrive. Il mio assistito impugna i termini illegittimamente apposti ai contratti di lavoro, e rivendica il diritto alla costituzione ab origine dei rapporti a tempo indeterminato; per quanto occorra, impugna i licenziamenti di fatto comminati perché nulli, illegittimi ed ingiustificati, dichiarandosi disponibile alla esecuzione della prestazione di lavoro.

Distinti saluti

(avv. Massimiliano Del Vecchio)

Cod. Fisc. DLV MSM 67E13 LO49K Partita IVA 01884780738
Taranto - via Polibio 75 - Tel. 099 7387552 - Fax 099 7329987

Prot. N 13468
Del 14 LUG. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☑
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO IMPIANTI	☐
UAG	AFFARI GENERALI/LEGALI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONE	☑
UT	TECNICO	☐
UPT	PROGETTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STO	STAFF OPERATIVO	☐
		☐

Paradiso Vincenzo

9

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 15.35
A: marco barberio
Oggetto: R: RICHIESTA DOCUMENTI

Gent. Avvocato,
le chiedo di indicarmi per ciascun ricorrente, ai fini della costituzione in giudizio, la documentazione che le occorre.
Saluti
Menenti

-----Messaggio originale-----
Da: marco barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 9.42
A: menenti
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);
DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);
PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

02/12/2011

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Via Polibio 75
Tel. (099) 7387552 – Fax (099) 7329987
74100 Taranto

11.0665/L

COPIA

6098/11

Prot. N 17376
Del 19 SET. 2011
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./PRAGINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UF PERSONALE / RETRIBUZIONI
UPT PRODOTTI TRAFFICO
UPC RAGIONERIA / ECONOMATO
SIQ UFFICI QUALITA'

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Nella qualità spiegata in atti v
Delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni stato e grad
del presente giudizio, iv
compresi eventuali reclami e
procedimenti cautelari, nella fas
precettale, nei procedimenti d
esecuzione forzata, nel giudizio d
appello e di opposizione, con ogn
più ampia facoltà di legge
compresa quella di conciliare,
transigere, quietanzare, proporre
ricon-venzionali, rinunciare ed
accet-tare rinunzie, rendere
libero interrogatorio ex art. 183
c.p.c., chiamare terzi in causa e
nominare Avvocati con gli stess
poteri.
Reso edotto e, chiaramente
informato dei miei diritti ex
D.Lgs. 196/03 e che il trat-
tamento dei dati avverrà solo ed
esclusivamente in esecuzione del
mandato di cui sopra, presto
completo ed informato consenso
coerentemente con le previsioni
del combinato disposto degli artt
13/23 del D.Lgs. 196/03 al-
l'utilizzo ed al trattamento dei
miei dati personali. Presto
altresì, assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/o
informatici nello studio legale
degli atti contenenti i dati
personali, anche per un periodo
di tempo superiore a quello
strettamente necessario
all'espletamento del mandato
conferito.
Eleggo domicilio nel Vs. studio in
Taranto alla via Polibio n. 75

Paradiso Vincenzo

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Del Vecchio (CF:DLV MSM 67E13 L049K – FAX:099/7329987 – PEC: *delvecchio.massimiliano@oravta.legalmail.it*), procuratore e difensore di

PARADISO VINCENZO (CF: PRD VCN 55E11 L049B)

nato a Taranto in data 11/05/55 ed ivi residente alla via Arena di Verona (Statte), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto alla Via Polibio n. 75, giusta mandato a margine del presente atto, espone quanto segue:

1) Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Amat S.p.A., con sede legale in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, dal 2004 al 2010 in virtù di una successione di contratti a termine;
2) In particolare, il sig. Paradiso veniva assunto con contratti a tempo pieno ed inquadrato come marinaio – parametro 121 del CCNL di settore, con mansioni di marinaio a bordo delle motonavi "Clodia" e "Adria";

15884

N° cronologico
importo atto €
14 SET. 2011
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Cancelleria
29 LUG. 2011

Tra le parti si sono succeduti i seguenti contratti a termine:

- Dal 07.06.2004 al 30.09.2004;
- Dal 07.05.2005 al 31.10.2005;
- Dal 22.02.2006 al 30.09.2006;
- Dal 31.05.2007 al 20.09.2007;
- Dall'11.04.2008 al 20.09.2008;
- Dal 03.06.2009 al 20.09.2009, proseguito di fatto per ulteriori 10 giorni, sino al 30.09.2009;
- Dal 30.03.2010 al 31.08.2010.

Per dovere di precisione,si segnalano anche due contratti di collaborazione occasionale dal 18 al 21 dicembre 2009 e nei giorni 7 ed 8 Maggio 2009 aventi ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni dedotte nei contratti a termine.

Tutti i termini apposti ai contratti stipulati tra le parti devono ritenersi illegittimi e affetti da nullità, con conseguente e naturale instaurazione *ab origine* di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'art. 1 D.Lgs. 368/2001 prevede, rispetto alla rigida disciplina dettata dall'abrogata legge 230/62, una più ampia possibilità di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato dettando previsioni di carattere generale e di natura oggettiva in luogo della tassatività e residualità delle precedenti ipotesi legittimanti l'apposizione del termine, tuttavia, non ha introdotto una assoluta libertà nella materia, tanto che ancora oggi, il contratto a tempo indeterminato può dirsi costituire **la regola** per il rapporto di lavoro subordinato. Invero, tale previsione, contenuta nell'art. 1 D. Lgs. 368/2001, risulta esser stata inserita dall'39 L. 247/2007, tuttavia tale intervento chiarificatore non è altro che la formalizzazione di un principio già esistente e desumibile dai principi generali in materia di rapporto di lavoro. La stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che "*L'art. 1 D. Lgs. 368/2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 39 L. 247/2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine una ipotesi derogatoria pur nel sistema della previsione di una clausola generale*

legittimante l'apposizione del termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (Cass. Sez. Lav. 21/05/2008 n. 12985).

"Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001, l'apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato costituisce deroga al principio generale secondo cui detto rapporto, per sua natura, è a tempo indeterminato" (Cass. 17/05/2002 n. 7468, in D&L 2002, 609).

La intrinseca "eccezionalità" dell'istituto rispetto al regime proprio del rapporto a tempo indeterminato fa si che l'impiego del contratto a termine debba essere valutato non solo alla stregua delle specifiche disposizioni vincolanti di cui al D.Lgs. 368/2001 ma anche, e più in generale, alla luce dell'art. 1344 c.c., laddove l'apposizione (reiterata) del termine, quand'anche risulti formalmente rispettosa degli specifici divieti contemplati dalla legge speciale, può rivelarsi sostanzialmente illegittima perché fraudolentemente orientata ad eludere l'applicazione della disciplina imperativa in materia di lavoro subordinato. E' pertanto alla luce di questo secondo parametro (art. 1344) che deve essere letta

la successione di contratti a termine intervenuta tra le parti.

Orbene, i contratti *de quibus*, fanno riferimento ad un progetto di trasporto pubblico locale mediante idrovie finalizzato ad offrire ai cittadini un servizio di collegamento marittimo quotidiano ad orari prestabiliti.

Le ragioni alla base della apposizione del termine sarebbero, dunque, costituite da due elementi: a)La natura "sperimentale" del citato servizio di trasporto marittimo; b)La estensione temporale del servizio, connessa, presumibilmente, alla stagione primaverile-estiva.

Ebbene, nessuna delle due circostanze può giudicarsi idonea a legittimare l'apposizione del termine, ed ancor peggio, a legittimare una successione di contratti a tempo determinato, quale quella realizzatasi tra le parti.

A) SULLA PRESUNTA NATURA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO:

L'impiego del (primo) contratto a termine appare motivato dalla società convenuta dalla natura isolata del servizio di trasporto, che tenderebbe a

connotarsi come un progetto "una tantum" privo di qualunque prospettiva di continuità. Tale circostanza è invero smentita dal successivo e costante rinnovo del servizio di anno in anno, circostanza che ha conferito al suddetto servizio una connotazione di "ordinarietà", o, per meglio dire, di stabilità la quale deve considerarsi incompatibile con le ragioni oggettive legittimanti il ricorso al contratto a termine. Peraltro, il suddetto servizio di trasporto marittimo è stato rinnovato anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro **protraendosi sino ad oggi**, come risulta dal bando di selezione pubblicato dall'Amat ex delibera n. 7 del 29.01.2011.

A ciò si aggiunga che la esistenza di un affidamento del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale non può ritenersi argomento valido e sufficiente a legittimare un simile abuso del contratto a termine: la imprevedibilità insita nelle attività esercitate in appalto o comunque derivanti da un affidamento esterno non può legittimare né tradursi in un sostanziale abuso degli strumenti contrattuali predisposti dal legislatore; tutte le attività appena citate, sono naturalmente connotate da

un'alea di rischio connessa alla conferma dell'affidamento del lavoro ma tale fattore di rischio non può, *tout court*, ritenersi sufficiente ad integrare le ragioni di carattere organizzativo, tecnico e produttivo richieste dal legislatore; nel caso contrario, se ne dovrebbe ricavare la conseguenza inaccettabile per la quale tutte le aziende che esercitano le suddette attività potrebbero non impiegare alle proprie dipendenze nemmeno un lavoratore a tempo indeterminato.

B) **SULLA DURATA CIRCOSCRITTA DEL SERVIZIO:**

Come noto, è pressoché pacifico in dottrina e in giurisprudenza che le "ragioni" di cui all'art. 1 D. Lgs. 368/2001 debbano rivestire carattere temporaneo ovvero limitato nel tempo. L' impostazione *de qua* è fondata su molteplici argomenti: sulla previsione della soglia massima di tre anni per lo svolgimento a termine della stessa attività, sulla obiettività delle ragioni della proroga, con riferimento alla medesima attività lavorativa dedotta in contratto, in quanto una simile previsione non avrebbe senso se il contratto potesse essere stipulato *ab origine* per esigenze oggettive non transitorie; e, ancora, sulla

premessa del carattere eccezionale del contratto a termine rispetto alla durata normalmente indeterminata del contratto, che impone di ricercare un criterio discretivo che consenta di distinguere tra le normali esigenze dell'impresa, per le quali si assume a tempo indeterminato, e le esigenze - necessariamente diverse - che consentono l'assunzione a termine, criterio che può essere rinvenuto solo nella temporaneità.

Orbene, il fatto che il servizio di trasporto marittimo dedotto nei contratti avesse una durata temporanea, e, specificatamente, limitata al periodo primaverile-estivo, non può giustificare l'apposizione (reiterata) del termine.

Occorre allora distinguere due fattori che rischiano di essere sovrapposti nell'analisi dei presupposti legali della disciplina: da un lato la **temporaneità** delle esigenze sottese all'uso dello strumento contrattuale, dall'altro la **mera durata** del periodo lavorativo dedotto in contratto: rispetto al primo elemento, ci pare di aver già chiaramente rilevato come la provvisorietà del servizio abbia subito un graduale e sempre maggiore appannamento, in virtù della sistematicità con cui lo stesso è stato confermato di anno in anno

(peraltro sino ad oggi). Per quanto riguarda invece il secondo elemento, la mera durata del periodo lavorativo e dunque la circostanza che l'attività sia temporalmente circoscritta ad alcuni periodi o mesi specifici dell'anno costituisce un fattore strettamente connesso al tipo e alla qualità dell' attività svolta ed è un *posterius* rispetto alla valutazione dei presupposti legittimanti la fattispecie contrattuale: per meglio dire, una attività può avere una durata circoscritta a determinati mesi dell'anno ma l'esigenza datoriale di impiegare quel lavoratore può essere un'esigenza stabile.

Nel caso di specie, a fronte di un'esigenza aziendale sostanzialmente stabile, l'attività lavorativa del ricorrente ha avuto durata temporalmente circoscritta al periodo primaverile-estivo. Tale esigenza aziendale, ben avrebbe potuto essere soddisfatta attraverso la naturale previsione di un contratto a tempo indeterminato con part time verticale, caratterizzato, come noto, dalla circostanza per cui la prestazione lavorativa può essere svolta limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Dunque, l'elemento della mera durata

non rileva ai fini dell'indagine sulla legittimità dei contratti impugnati.

A ciò si aggiunga che **la prestazione non sempre è stata circoscritta al periodo estivo**: nel 2006, il ricorrente ha lavorato da febbraio a settembre, nel 2010 ha lavorato da marzo ad agosto, sicché si può dire che i contratti, nel loro complesso, hanno interessato quasi tutti i mesi dell'anno, ad eccezione di Novembre, Dicembre e Gennaio. Tale circostanza è già di per sé idonea ad **escludere una qualche pretesa stagionalità dell'attività dedotta in contratto** (stagionalità che, in ogni caso, sarebbe da escludersi a monte, non essendo l'attività dedotta in contratto menzionata nell'elenco delle attività stagionali di cui al DPR 1525/63).

A ciò si aggiunga che tale possibilità è esclusa anche alla luce della interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che possano qualificarsi come stagionali quelle attività prestate con continuità e per periodi sufficientemente lunghi che eccedano i limiti della stagione in senso stretto: "*nel novero delle attività lavorative di carattere stagionale,non possono essere incluse quelle che, pur essendo*

formalmente menzionate come tali nell'elenco di cui all'art. 1 D.P.R. 1525/1963, risultino prestate, nel caso concreto, con carattere di continuità o per periodi lunghi, eccedenti i limiti della stagione lato sensu intesa" (Cass. Sez. Lav. 29/01/1993 n. 1095; Cass. Sez. Lav. 28/10/1999 n. 12120). Nel caso di specie, i contratti stipulati tra le parti hanno avuto in media una durata di 5 mesi con punte sino a 7 mesi (anno 2006).

La figura del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) deve presiedere anche la valutazione della **durata complessiva** dei contratti succedutisi *inter partes*, la quale, anche alla luce della citata "eccezionalità" dell'istituto, deve ritenersi eccedente ogni limite di tollerabilità. Peraltro, il protrarsi per ben **6 anni** del rapporto a termine, deve ritenersi anche in contrasto con i principi sanciti dalla clausola 5 dell'accordo quadro europeo del 18/03/1999, recepito dalla direttiva 1999/10/CE, tesi a scongiurare un abuso del contratto a termine da parte dei datori di lavoro.

I termini apposti ai contratti impugnati devono essere dichiarati nulli anche alla luce della violazione del divieto di cui all'**art.3 lett. d) D.Lgs. 368/2001**; e, infatti, la società convenuta non ha assolto all'obbligo della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 D.Lgs. 626/1994, adempimento che il Legislatore pone quale *conditio sine qua non* per poter legittimamente ricorrere al contratto a termine.

-.-.-.-.-.-.-.

IL SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DEI 36 MESI:

La durata complessiva del rapporto a termine intercorso tra le parti eccede il limite massimo consentito dall'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs. 368/2001, il quale sancisce il principio per cui "*qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e*

l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2".

Come è noto, il suddetto comma è il risultato di un successivo intervento legislativo (art.1, comma 40, lett.b Legge 24.12.2007 n. 247); l'art. 1, comma 43 della Legge 247/2007 prevede un regime transitorio in relazione all'applicazione del tetto dei 36 mesi allo scopo di introdurre dei criteri di gradualità in ordine alla applicazione del predetto limite, il quale interessa anche i rapporti di lavoro posti in essere sino a tutto il 2007. La lettera a) del suddetto comma prevede innanzitutto che i contratti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2008) ed in corso alla data stessa esplicano i loro effetti fino alla scadenza in essi prevista, anche in deroga al limite temporale dei 36 mesi. La successiva lettera b) invece, che interessa la diversa ipotesi di rapporti di lavoro svolti in forza di contratti cessati dal 31.12.2007, dispone che il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della legge si computa, insieme ai periodi successivi ai fini della determinazione del periodo massimo dei 36 mesi, solo una volta decorsi 15 mesi dal 1°gennaio 2008. Con tale disposizione il legislatore fa scattare la sommatoria dei periodi

di lavoro effettuati a far data dal 1°Aprile 2009; in altri termini, i datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti a termine a far data dal 1°gennaio 2008, pur superando eventualmente il limite dei 36 mesi, rimangono indenni dall'effetto trasformativo qualora cessino comunque il rapporto entro il 31 marzo 2009. A diverse conseguenze, evidentemente, deve giungersi nell'ipotesi in cui il rapporto ecceda il predetto limite dei 36 mesi proseguendo anche oltre il 31 marzo 2009, nel qual caso scatta l'automatica costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, occorre rilevare quanto segue:

a) Innanzitutto, la durata del rapporto tra il ricorrente e la società convenuta già superava il limite di 36 mesi con la stipulazione del quarto contratto (dal 31.05.2007 al 20.09.2007). Come già anticipato, ai sensi del citato art. 1- comma 43-lettera b)Legge 247/2007, in presenza di contratti scaduti al 31.12.2007, nell'ipotesi di stipulazione di contratti successivi, il cumulo dei periodi di lavoro diviene operativo dal 1 Aprile 2009, ma tale disposizione evidentemente **presuppone che**

al 31.12.2007 i periodi di lavoro svolti non abbiano ancora raggiunto la soglia dei 36 mesi potendo però raggiungerla in ragione della stipulazione di contratti ulteriori e successivi a quella data. Si deve pertanto ritenere che se alla data del 31.12.2007 i periodi di lavoro intercorsi abbiano già raggiunto il tetto previsto, sia inibita al datore di lavoro la possibilità di stipulare ulteriori contratti a termine;

b) In ogni caso, anche qualora la società convenuta, avendo già superato il limite dei 36 mesi, avesse potuto stipulare contratti a termine successivamente al 31.12.2007, questa avrebbe dovuto comunque terminare il rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 Marzo 2009, termine ultimo entro il quale avrebbe potuto, forse, agire nel rispetto della legalità.

Al contrario, successivamente al 1°Aprile 2009, la società resistente ha stipulato un ulteriore contratto a termine (dal 03.06.2009 al 20.09.2009) che è stato persino prorogato sino al 30.09.2009. Ed ancora, la convenuta ha ulteriormente protratto il rapporto di lavoro con il ricorrente sino al 2010, attraverso un ulteriore contratto (dal 30.03.2010 al

31.08.2010) stipulato presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell'art. 5 comma 4 bis D. Lgs. 368/2001. E' evidente, dunque, come la società convenuta non abbia in alcun modo preso in considerazione la disciplina del regime transitorio della Legge 247/2007, incorrendo, pertanto, nelle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 5 comma 4 bis D.Lgs.368/2001 in materia di successione di contratti a termine.

La nullità dei termini apposti ai contratti impugnati determina il diritto del ricorrente alla costituzione *ab origine* di un rapporto a tempo indeterminato con relativa reintegrazione nel posto di lavoro.

In conseguenza della suddetta nullità, dovrà essere riconosciuto al ricorrente **il diritto alle retribuzioni maturate e maturande dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla effettiva reintegrazione.** E, invero, il sig. Paradiso, con lettera del 07.07.2011, ha impugnato il licenziamento di fatto comminatogli offrendo (inutilmente) la propria prestazione lavorativa; in

tal senso la giurisprudenza di legittimità (**Cass. Sez. Lav. 28/07/2005 n. 15900**) ha sancito il principio per cui "*nell'ipotesi di più contratti di lavoro a termine illegittimamente posti in essere e sostituiti da un contratto a tempo indeterminato, la sospensione dell'obbligo retributivo, negli intervalli non lavorati, viene meno, allorché il lavoratore, deducendo l'invalidità del termine e la unicità del rapporto, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa*".

Si rivendica, altresì, il diritto del ricorrente alla **indennità disciplinata dall'art. 32 comma V° della L. 183/2010**, quale conseguenza "qualificata" discendente dall'accertamento della illegittimità del termine apposto. In particolare il sig. Paradiso avrà diritto a percepire una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 8 L. n. 604/66; a tal proposito, si segnala come la società convenuta sia una società di rilevanti dimensioni, con centinaia di dipendenti ed ingente capitale sociale.

E, invero, una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto *de quo* impone di considerare lo

stesso quale trattamento ulteriore rispetto alla ordinaria tutela risarcitoria spettante al lavoratore subordinato; la più recente giurisprudenza di merito (Trib. Busto Arsizio, 29/11/2010 n. 528) ha sancito il principio della permanenza del risarcimento da mora *accipiendi* relativamente al periodo intercorrente dalla cessazione del contratto fino alla sentenza dichiarativa della nullità del termine; nella predetta sentenza il Tribunale sottolinea come una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai parametri costituzionali della norma imponga di ritenere siffatta indennità come forma di tutela integrativa e giammai sostitutiva di quella ordinaria risarcitoria.

E, infatti, accedendo all'impostazione della natura sostitutiva della indennità *de qua*, si determinerebbe una inevitabile lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto a termine, laddove i primi continuerebbero a usufruire della ordinaria tutela risarcitoria mentre i lavoratori a termine avrebbero diritto solo alla erogazione di una modesta indennità economica, da considerarsi, peraltro, assolutamente inadeguata rispetto

all'entità del danno subito dal lavoratore, anche alla luce della posizione espressa dalla stessa Suprema Corte nell' Ordinanza n. 2112 del 28 gennaio 2011; e, infatti, quest'ultima, nel ritenere l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 commi 5-6 della legge n.183/2010 in contrasto con la Costituzione e, precipuamente, con gli artt. 3- 4- 24- 111- 117 1° comma, ha espressamente affermato che "***il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell'illegittima apposizione del termine al contratto è pari almeno alle retribuzioni perdute dal momento dell'inutile offerta delle proprie prestazioni fino al momento dell'effettiva riammissione in servizio. Fino a tale momento, spesso futuro e incerto, il danno aumenta col decorso del tempo ed appare di dimensioni anch'esse non esattamente prevedibili***".

-.-.-.-.-.-.-

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità

CHIEDE

Che l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice Del Lavoro, voglia:

1) Accogliere il presente ricorso;

2) Accertare e dichiarare la nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1344 c.c. e 1 D.Lgs. 368/2001 nonché ai sensi degli artt. 5 comma 4 bis e 3 lett. d) D.Lgs. 368/2001, dei termini apposti ai contratti di lavoro impugnati e il diritto del ricorrente alla costituzione *ab origine* di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinandone la conversione;

3) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni maturate e maturande dal giorno della scadenza dell'ultimo contratto sino alla effettiva reintegra, con rivalutazioni e interessi come per legge;

4) Sempre per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, all'ulteriore pagamento, in favore del ricorrente, di una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero di somma inferiore, ritenuta di giustizia, a titolo di indennità *ex* art. 32 L. 183/2010;

5) Vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Si producono, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Contratti a termine del 04.06.2004- 06.05.2005- 22.02.2206- 30.05.2007- Aprile 2008- 01.06.2009- 29.03.2010;
2. Contratti di collaborazione occasionale 06.05.2009 e 17.12.2009;
3. Bando di selezione pubblica 2011;
4. Impugnativa a mezzo raccomandata del 07.07.2011;
5. Estratto CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Salvezze.

Taranto, lì 26/07/2011

Avv. Massimiliano Del Vecchio

Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro

Decreto di fissazione dell'udienza

- art. 415, comma 2, c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE,

letto il ricorso (R.G. n° 6098 -/-11) depositato in data 29-7-11 da PARADISO VINCENZO nei confronti di ATLAT SPA;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno 12-1-12 ore 9,00, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta *entro e non oltre il termine di legge*;

avverte

parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Taranto, 1-8-11

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(*dott.ssa Maria LEONE*)

Il Cancelliere
Dott.ssa Sandra Letizia MAIORANO

Copia conforme all'originale
Taranto - 5 SET. 2011
OPERATORE GIUDIZIARIO (22)
(Grazia BALDI)

TRIBUNALE DI TARANTO

RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il su esteso atto a:

AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme a mezzo posta

CORTE D'APPELLO LE
S.D. TARANTO
15 SET. 2011
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
ROBERTIELLO Antonio

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	**Mittente:** Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 21 luglio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISO Vincenzo ricorso al TAR notificato il 27.05.11
numero di pagine (inclusa la presente): 1	

Faccio seguito al precedente fax del 04.07.11 e comunico che il ricorso al Tar promosso da Paradiso Vincenzo non risulta iscritto a ruolo e sono ormai decorsi i termini per il suddetto adempimento.

Ne consegue che l'interessato, dopo aver notificato il ricorso, ha rinunciato a proseguire l'azione in giudizio.

Con i migliori saluti

Prot. N 14051
Del 21 LUG. 2011

P	PRESIDENTE	X
DG	DIRETTORE GENERALE	X
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	X
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STA	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	**Mittente:** Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 6 giugno 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISO Vincenzo
numero di pagine (inclusa la presente): 8	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) Giudizio ex art. 700 cpc – RG 3672/2011

In relazione alla posizione in oggetto, faccio seguito alla nota del 27.05.11 ed allego copia integrale del provvedimento conclusivo.

Con i migliori saluti

Prot. N 10606
Del 07 GIU. 2011

P	PRESIDENTE	☑
DG	DIRETTORE GENERALE	☑
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☑
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☑
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRATTICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STM	STAFF MOBILITÀ	☐
		☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Ord. n°
R.G. n° 3672/11
Cron. n°

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Ordinanza

nel ricorso promosso *ex* art. 700 c.p.c.
- art. 669 *sexies* c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, nel procedimento promosso con ricorso *ex* art. 700 cpc. da:

PARADISO Vincenzo

rappr. e dif. dall'Avv. Flavio LA VOLPE - *ricorrente* -

contro

"AMAT" S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappr. e dif. dall'Avv. Roberto BARBERIO - *resistente* -

sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 25 maggio 2011;

letti gli atti ed i documenti di causa;

viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti;

O S S E R V A

Con ricorso *ex* art. 700 cpc. depositato il 26 aprile 2011 **Vincenzo PARADISO** ha esposto che:

- aveva lavorato alle dipendenze della convenuta – con mansioni di MARINAIO – in sei distinti periodi (per complessivi 2 anni, 7 mesi e 12 giorni, dal 2004 al 2009), giusta vari contratti a termine, ed infine per un ulteriore periodo dal 30 marzo al 31 agosto 2010 (così superando i 36 mesi complessivi);
- nell'anno 2011 era stato bandito un nuovo concorso per l'assunzione di marinai, sempre a tempo pieno e determinato, ma con nota del 29 marzo 2011 l'AZIENDA gli aveva comunicato la mancata ammissione alla selezione

de qua, "*come previsto dall'art. 2 del bando*";

- la determinazione dell'AMAT doveva tuttavia ritenersi illegittima per i seguenti motivi:
  - natura discriminatoria della clausola preclusiva predetta, in quanto illegittimamente estromette coloro che abbiano già superato i 36 mesi di servizio, peraltro in asserita violazione del precetto di cui all'art. 3 Cost.;
  - omessa o carente motivazione, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n° 241/90.

Tanto premesso, il PARADISO, paventando altresì danni gravi e irreparabili (avuto riguardo sia alle conseguenze economiche della mancata assunzione sia agli effetti di natura psico-fisica), chiedeva, in via cautelare ed urgente, di "*disapplicare, previa sospensione, ... il provvedimento dell'AMAT Spa del 29 marzo 2011 n° prot. 5812 UP*".

La **S.p.A. "AMAT"** si è costituita ed ha contestato la fondatezza del ricorso, negando la sussistenza sia del *periculum* sia del *fumus* sulla base di diffuse considerazioni, richiamandosi in particolare al disposto normativo di cui all'art. 5, D. Lgs. 6 settembre 2001 n° 368, sì come novellato dalla legge 24 dicembre 2007 n° 247.

All'udienza del 25 maggio 2011, dopo la discussione della causa, questo giudice ha riservato la decisione.

****

Ritiene il Tribunale che l'istanza cautelare sia **infondata**.

Infatti, anche a voler ipotizzare la configurabilità del requisito del *periculum in mora* (sebbene nella specie si controverta solo di una assunzione a tempo determinato), appare comunque **insussistente** il requisito del ***fumus*** *boni juris*.

L'art. 5, D. Lgs. 6 settembre 2001 n° 368, sì come novellato dalla legge 24

dicembre 2007 n° 247, prevede che:

" ... co. 4-bis. *Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui al commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia* ***complessivamente superato i trentasei mesi*** *comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,* ***il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato*** *ai sensi del comma 2.* ***In deroga*** *a quanto disposto dal primo periodo del presente comma,* ***un*** *ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti* ***può*** *essere stipulato* ***per una sola volta,*** *a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo* ***Indeterminato***.".

Orbene, appare evidente che l'AZIENDA convenuta, sia nel bando sia nella comunicazione individuale relativa al PARADISO, lungi dall'aver adottato una condotta eventualmente discriminatoria o in violazione del precetto di cui all'art. 3 Cost., si è solo limitata a fare applicazione della predetta disposizione, sicché la clausola preclusiva oggetto dell'impugnazione, in quanto esclude coloro che

abbiano già superato i 36 mesi di servizio, si pone l'evidente (legittima) finalità di **impedire il superamento del limite** espressamente previsto per le assunzioni a termine (non essendo contestato, peraltro, che per il ricorrente già era stata effettuata l'ulteriore assunzione "in deroga", possibile solo per una volta).

Pertanto, il fatto che l'AZIENDA si sia uniformata alla norma vigente esclude la denunciata illegittimità in quanto – ove venisse superato il limite *ex lege* – la convenuta verrebbe assoggettata alle conseguenze previste e, quindi, alla "forzosa" instaurazione di un rapporto a **tempo indeterminato**, pur in relazione ad un servizio (il trasporto marittimo) che non è contestato essere svolto dall'AMAT secondo modalità "stagionali" (solo per sei mesi all'anno). Né parte ricorrente ha inteso in alcun modo allegare l'eventuale configurabilità di ipotesi "derogatorie", secondo le previsioni dello stesso art. 5, D. Lgs. cit., commi *4-bis* e *4-ter*.

°°°°°°°°°°°°°°

Quanto alla doglianza relativa alla omessa o carente motivazione, in asserita violazione delle disposizioni di cui alla **legge n° 241/90**, deve osservarsi in prima battuta che sia il bando sia la comunicazione inviata al PARADISO fanno chiaro ed esplicito riferimento alla norma sopra richiamata, nell'ambito, peraltro, di un rapporto la cui natura è puramente "privatistica".

D'altra parte, anche ove si trattasse di un rapporto di lavoro "contrattualizzato", in riferimento ad amministrazioni pubbliche, comunque risulterebbe inapplicabile la normativa invocata dal ricorrente, potendosi infatti *ex plurimis* richiamare CASS. LAV. 18 FEBBRAIO 2005 N° 3360, secondo cui: "*In tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli **stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro**, secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, **esclusa la presenza di procedimenti e***

atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.".

Anche CASS. LAV. 19 MARZO 2004 N° 5565, del resto, ha rimarcato che: "*A seguito della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico, attuata con le norme raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e contraddistinta dalla contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro e dall'adozione di misure organizzative non espressamente riservate ad atti di diritto pubblico e realizzate mediante atti di diritto privato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. cit.), deve ritenersi che la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione - negli atti e procedimenti di diritto privato posti in essere ai fini della costituzione, gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro finalizzati al proseguimento di scopi istituzionali - deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta del legislatore (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (v. Corte cost. n. 275 del 2001, n. 11 del 2002)*".

Anche sotto questo aspetto, dunque, la prospettazione attorea è inaccoglibile.

****

In definitiva, alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente **rigettato**.

Quanto alle **spese**, trattandosi di ordinanza di rigetto *ante causam*, occorre regolarle definitivamente, ai sensi dell'art. 669*septies*, co. 2, cpc..

Esse, pertanto, in riferimento alla presente fase, vengono liquidate ~~a distratti~~ come da dispositivo e poste a carico del ricorrente, sulla base della soccombenza *ex* art. 91 cpc. (dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento

antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo: cfr. CASS. SEZ. III, 15 LUGLIO 2008 N° 19456 e CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N° 25141), essendo peraltro pacifico che "*l'art. 91 cod. proc. civ. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo* ***condanna le parti soccombenti*** *al rimborso delle spese, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o di decreto, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. Detta norma, pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena, ma* ***anche*** *in quelli* ***sommari e cautelari****, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell'****art. 700 cod. proc. civ.*** *per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta* (*sic* CASS. SEZ. II, 12 APRILE 2001 N° 5469 e 26 GIUGNO 2006 N° 14742; conf. CASS. SEZ. I, 16 MARZO 1995 N° 3066).

Non si rileva, peraltro, la sussistenza di "*gravi ed eccezionali ragioni*" tali eventualmente da poter giustificare - ai sensi del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. - la compensazione, totale o parziale, delle spese; così come, di converso, non risultano sussistenti le condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.

E' appena il caso, infine, di rilevare che **non** può ovviamente applicarsi il disposto di cui all'**art. 152 disp. att. cpc**., sì come sostituito dall'art. **42** del **D. L. 30/9/2003 n° 269** (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di disciplina

espressamente limitata al "*giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali*", mentre la fattispecie in esame riguarda una ordinaria controversia di lavoro.

Né risulta che la parte ricorrente abbia eventualmente chiesto di essere ammessa al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ex D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c., così provvede:

1. **rigetta** il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'"AMAT" S.P.A., delle spese e competenze del presente giudizio cautelare, che liquida in complessivi €.780,oo di cui €.350,oo per onorari difensivi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA;
3. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 27 maggio 2011.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. *Cosimo MAGAZZINO*)

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria
27 MAG. 2011
Oggi_____
Il Cancelliere

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
Sede di Lecce
RICORSO

Per il sig. **Paradiso Vincenzo**, nato a Taranto il 11.05.1955 e residente in Statte (Ta) alla via Arena di Verona, 16/E (c.f. PRDVCN55E11L049B) rappresentato e difeso dall'avv. Flavio La Volpe e con lui elettivamente domiciliato in Lecce, via Salandra 30, presso lo studio avv. Morelli, giusta mandato in calce al presente atto

-ricorrente-

Contro

Amat s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via Cesare Battisti, 657 (p. iva 00146330733)

– resistente -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMISSIONE DI MISURE CAUTELARI

Del provvedimento emesso dalla società Amat s.p.a. il 29.03.2011 prot. 5812 UP di esclusione del sig. Paradiso Vincenzo dalla *selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, nel profilo professionale di "marinaio"* nonché di ogni atto ad esso collegato, presupposto, relativo e conseguente

FATTO

Provvedimenti illegittimi per i seguenti motivi di

1) Il sig. Paradiso ha prestato servizio presso la società resistente in qualità di marinaio giusta contratti a termine nei periodi:

- 07.06.2004-31.10.2004;
- 07.05.2005-31.10.2005;

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

- 22.02.2006-30.09.2006;
- 31.05.2007-20.09.2007;
- 11.04.2008-20.09.2008;
- 03.06.2009-30.09.2009;

Per un totale di 2 anni, 7 mesi e 12 giorni.

2) In virtù dell'accordo sottoscritto **privo di data certa** (all. sub 1), presso la Direz. Prov.le del Lavoro di Taranto, tra l'Amat spa e l'odierno ricorrente, quest'ultimo stipulava ulteriore contratto a termine per le medesime mansioni, con termine iniziale 30.03.2010 e termine finale 31.08.2010;
3) Nell'anno 2011 veniva bandito un nuovo concorso per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 5 marinai (all. sub 2), nel profilo professionale di "marinaio", per il quale il sig. Paradiso presentava domanda di partecipazione (all. sub 3), allegando tutta la documentazione comprovante il possesso dei pre-requisiti previsti per poter essere ammesso alla selezione pubblica in questione;
4) Il sig. Paradiso riceveva tuttavia racc. a/r del 29.03.2011 da parte dell'Amat, con la quale quest'ultima comunicava all'odierno ricorrente la mancata ammissione alla selezione de qua "*...come previsto dall'art. 2 del bando...*" (all. sub 4);
5) con nota del 20.04.2011, il sig. Paradiso, a mezzo del sottoscritto procuratore, proponeva istanza di accesso agli atti, onde poter visionare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale, avendone specifico e qualificato interesse (ex art. 22 l. 241/90) (all. sub 5)
6) con nota del 17.05.2011 prot. N. 9120/ap, anticipata a mezzo fax, l'Amat accordava l'accesso richiesto (all. sub 6).

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

DIRITTO

Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere. L'Amat ha agito non rispettando il vincolo rappresentato dalla causa tipica dell'atto impugnato, che pertanto si appalesa viziato da eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento di potere.

Lo sviamento si realizza quando i fini di un atto amministrativo sono di natura pubblica, ma comunque diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Nel caso di specie, all'interno del bando impugnato è stata pretestuosamente inserita dalla società resistente una clausola (mai prevista sino al 2011) per mezzo della quale si impediva l'accesso a coloro i quali avessero una comprovata esperienza nel settore, per evitare di assumere proprio quei candidati in possesso dei requisiti necessari per la stabilizzazione, a tempo indeterminato.

Il sig. Paradiso, come sopra meglio specificato, ha infatti prestato servizio a tempo determinato presso l'Amat, per 2 anni, 7 mesi e 12 giorni. Egli ha inoltre stipulato un ulteriore contratto di lavoro a termine a tempo pieno, convenzione con la quale l'Amat ha usufruito dei benefici di cui al comma 4bis art. 5 d.lgs. 368/01, nella parte in cui prevede "*In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato*".

L'Amat era pertanto perfettamente a conoscenza della circostanza che, l'ulteriore ammissione del Paradiso al concorso per titoli in questione ne avrebbe comportato con certezza (in considerazione del

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

punteggio determinato dall'esperienza lavorativa maturata) la trasformazione del suo contratto a termine in assunzione a tempo indeterminato.

La società resistente ha quindi artatamente inserito nel bando una nuova clausola di preclusione, in palese contrasto anche con i precetti costituzionali che tutelano l'accesso al lavoro. Tanto per l'esclusivo interesse dell'azienda, in spregio dell'interesse collettivo che avrebbe dovuto essere, invece, il faro di una procedura ad evidenza pubblica come quella per cui è causa.

La lesione concreta dell'interesse / diritto dell'odierno ricorrente si è dunque concretizzata al momento della notifica di tale provvedimento di esclusione.

E' del tutto evidente che un provvedimento di tal fatta, in uno al relativo bando di concorso, determinino un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente, atteso che lo stesso ha sempre svolto questo tipo di lavoro durante la sua vita e non può di certo avere realisticamente altre opportunità di lavoro all'età di 55 anni.

Tale pregiudizio assume una valenza ancor più significativa se si considera che nel bando dell'anno precedente non vi era alcuna clausola preclusiva come quella contemplata per la prima volta nel bando dell'anno 2011, il quale applica un'evidente ed ingiustificata discriminazione nei confronti di coloro i quali posseggono una preziosa esperienza lavorativa nel campo: con il risultato antieconomico di negare a persone ligie al dovere come il ricorrente, un diritto **costituzionalmente** garantito come quello al lavoro.

E' d'uopo evidenziare, inoltre, come la clausola preclusiva de qua si ponga in netto contrasto con il noto principio del *favor partecipationis*, secondo cui l'Amministrazione (nella fattispecie l'Azienda Municipalizzata per i trasporti di Taranto) ha l'obbligo di garantire la

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

massima partecipazione possibile ai concorsi (Tribunali Amministrativi Regionali, Sezione I - Sentenza 28/04/2010 n. 2088 - d.lgs 163/06 Articoli 38, 64).

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

1) ***Fumus boni iuris a fondamento della richiesta formulata dal ricorrente.***

Il provvedimento di esclusione del 29.03.2011 emesso dall'Amat spa è viziato in primo luogo da illegittimità, sotto il duplice profilo della violazione di legge (art. 3, 51 e 97 Cost., in primis) e dell'eccesso di potere, poiché funzionalmente connesso ad un bando di concorso evidentemente discriminatorio, in spregio al fondamentale principio di uguaglianza contemplato dalla Costituzione.

L'art. 3. della Costituzione, infatti, in combinato disposto con l'art. 51, impone l'attuazione di misure che garantiscano l'accesso ai pubblici uffici a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza. Tanto trova peraltro conferma nel fatto che il medesimo bando dell'anno precedente, allo stesso art. 2, non prevede alcuna clausola di esclusione riferita a coloro che avessero già superato i 36 mesi di servizio.

In secondo luogo esso si appalesa nella sua carenza di motivazione, in quanto del tutto generico e non puntualmente esplicato, con conseguente violazione del dettato normativo della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.

L'odierno ricorrente si è visto dunque ingiustamente privato della possibilità di partecipare ad un concorso per il quale avrebbe avuto elevate chances di vittoria, considerata la sua pluriennale esperienza nonché la sua comprovata qualificazione professionale.

Sussiste pertanto il requisito del fumus boni iuris ai fini dell'emanazione del provvedimento d'urgenza.

2)*Pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica.*

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

4) racc. a/r del 29.03.2011 Amat spa;

5) istanza di accesso agli atti Paradiso;

6) nota del 17.05.2011 prot. N. 9120/ap, anticipata a mezzo fax Amat;

7) certificato disoccupazione Paradiso Vincenzo.

Avv. Flavio La Volpe

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv Flavio La Volpe, procuratore e domiciliatario del Sig. Paradiso Vincenzo, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto al Tribunale di Lecce, ho notificato il suesteso atto a:

Amat spa nella persona del legale rappresentante pro-tempore, mediante consegna di copia conforme all'originale, presso la sede di Taranto via Cesare Battisti 657, nelle mani di:

Per aver trovato chiusa la sua abitazione per assenza del [illegible] e per mancanza del portiere, ho depositato copia dell'atto nella casa comunale. Dell'avvenuto deposito ho dato avviso alla porta dell'abitazione e ho dato notizia al destinatario a mezzo di raccomandata A.R. - Tutto ex art. 140 c.p.c

a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, dall'ufficio postale di Lecce

Lecce lì 27/5/11

MARCELLA AGRIMI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO LECCE

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

L'esclusione dalla procedura concorsuale comporterebbe gravi ed evidenti disagi, oltre che ingenti danni economici e morali al sig. Paradiso, poiché l'eventuale superamento della selezione per cui è causa potrebbe rappresentare una preziosa fonte di sostentamento per sé e la sua famiglia; fonte che invece verrebbe a mancare per un periodo di tempo indeterminato e certamente non breve se tale provvedimento, difettoso di una adeguata e precisa motivazione, producesse i suoi effetti, avuto riguardo peraltro allo stato di disoccupazione in cui lo stesso versa attualmente.

P.Q.M

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

1) In via cautelare sospendere il provvedimento e gli atti connessi impugnati per le causali di cui in narrativa;

* * *

Nel merito

1) Annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi per i motivi indicati;

2) Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA.

Si dichiara che il presente ricorso è esente da spese poiché attinente la materia di lavoro.

- Si produce la seguente documentazione:

1)accordo sottoscritto presso Direz. Prov.le del lavoro di Taranto tra Paradiso Vincenzo e Amt spa;

2) bando di concorso anno 2011- 2bis) bando di concorso anno 2010;

3) domanda di partecipazione al concorso anno 2011;

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	**Mittente:** Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 27 maggio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISO Vincenzo
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) Giudizio ex art. 700 cpc – RG 3672/2011 Dispositivo del 27.05.2011

Allego copia del dispositivo con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc promosso da Paradiso Vincenzo.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amat, liquidate in € 780,00 oltre spese forfetarie, IVA e CAP.

Mi riservo di trasmettere il provvedimento integrale nei prossimi giorni.

Con i migliori saluti

Prot. N 10010
Del 27 MAG. 2011

P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI/SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI [illegible]	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
[illegible]	[illegible]	☐

☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

espressamente limitata ai "*giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali*", mentre la fattispecie in esame riguarda una ordinaria controversia di lavoro.

Né risulta che la parte ricorrente abbia eventualmente chiesto di essere ammessa al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO *ex* D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c., così provvede:

1. **rigetta** il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'"AMAT" S.P.A., delle spese e competenze del presente giudizio cautelare, che liquida in complessivi €.780,oo di cui €.350,oo per onorari difensivi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA;
3. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 27 maggio 2011.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. *Cosimo MAGAZZINO*)

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria
27 MAG. 2011
Oggi_____
Il Cancelliere

VERBALE

In data odierna, alle ore 11:45, presso l'Ufficio della Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Responsabile dell'Area Personale dell'AMAT S.p.A., con sede in Taranto alla via Cesare Battisti, n° 657, si è presentato l'Avvocato Flavio La Volpe, legale del Sig. Paradiso Vincenzo, per richiedere i dati degli indirizzi riferiti ai Sigg. Sebastio Cosimo e D'Ippolito Giuseppe, di cui, come rileva dal verbale del 23/05/2011, sono state già acquisite dal suo cliente copie delle domande di partecipazione alla selezione di marinaio (servizio idrovie anno 2011), in quanto gli stessi indirizzi sono stati precedentemente occultati.

Il Responsabile dell'Area Personale, sentito preliminarmente in merito, per le vie brevi, il legale aziendale, Avvocato Roberto Barberio, officiato per il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal Sig. Paradiso Vincenzo, fornisce di seguito gli indirizzi richiesti.

- Sig. Sebastio Cosimo – Via Machiavelli Ed. L – 74100 Taranto
- Sig. D'Ippolito Giuseppe – Via Pietro Nenni, ed. T n° 4 – Quartiere Paolo VI – 74100 Taranto

Taranto, 25 maggio 2011

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 12:00 circa.

Il Responsabile Area Personale

Avvocato La Volpe Flavio

Prot. N 9791
Del 25 MAG. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./ISPETTORI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

VERBALE

In data odierna, alle ore 12:30, presso l'Ufficio della Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Responsabile dell'Area Personale dell'AMAT S.p.A., con sede in Taranto alla via Cesare Battisti, n° 657, il Sig. Paradiso Vincenzo, assistito dal proprio legale, Avv. Flavio La Volpe, ha preso visione della documentazione richiesta con nota del 20/04/2011, registrata al protocollo dell'A.M.A.T. S.p.A. in pari data al n° 7'749, cui ha fatto seguito il riscontro aziendale fornito con nota del 17/05/2011, prot. n° 9'120.

Dopo aver visionato le domande di partecipazione alla selezione per l'assunzione a termine, per soli titoli, di cinque marinai, il Sig. Paradiso chiede di estrarre copia delle n° 4 (quattro) domande di partecipazione riferite ai Sigg. Sebastio Cosimo, D'Ippolito Giuseppe, Scarcia Augusto e Semeraro Emanuele.

La documentazione richiesta viene fornita in copia al Sig. Paradiso, previo occultamento dei dati personali meritevoli di trattamento riservato, a tutela della privacy, e previo versamento, presso l'economo aziendale, dell'importo complessivo di € 41,20 (pari ad € 10,30 per ogni domanda di partecipazione fornita).

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13:10.

TARANTO 23/05/2011

Il Responsabile Area Personale

Il Sig. Paradiso Vincenzo

Avvocato la Volpe Flavio

Ricevuto dal Sig. Paradiso Vincenzo la somma di € 61,20 -

Taranto 23/5/11

Prot. N 9612
Del 23 MAG. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UERG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
S.Q.	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.r.l.
IL CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA
(Rag. Giuseppe D' CORRADO)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]
Inviato: domenica 22 maggio 2011 19.54
A: menenti
Oggetto: Re: selezione per marinai - servizio idrovie anno 2011 - diritto di accesso Sig. Paradiso Vincenzo

Gent.ma dott.ssa,

operata la scelta di consentire un accesso agli atti limitato (al benevolo ed informale superamento della ravvisata inesistenza di interesse), può risultare contraddittorio riconoscere all'escluso prerogative addirittura eccedenti la limitata sfera del suo stesso interesse potenziale (anche se disconosciuto in concreto).

Intendo dire che l'impugnativa della sua esclusione è esercitabile dal Paradiso, nella sfera di tale specifico e limitato interesse, senza bisogno di controinteressati di sorta. In quanto escluso in radice, il Paradiso non è dotato dello status di partecipante alla selezione e, di conseguenza, non è legittimato ad accedere agli atti della procedura competitiva culminata nella graduatoria finale, all'esito della verifica comparativa dei titoli posseduti dai partecipanti regolarmente ammessi alla selezione. Estendere, quindi, l'accesso agli atti di gara (titoli presentati dai singoli concorrenti) significherebbe attribuire al richiedente la dignità di partecipante che, allo stato, non possiede e non gli compete.

Da qui, a mio avviso, la necessità di tener fermo, senza soverchie incertezze, il già prodigo accesso consentito per la "visione" (e/o rilascio di copie depurate di dati anagrafici e recapiti telefonici) delle sole domande, tra l'altro, in linea con la richiesta, così come limitativamente effettuata dallo stesso Paradiso.

Nei limiti di tale accesso "benevolo", non complicherei l'adempimento con le formalità concernenti l'assenso dei controinteressati.

Alla luce di quanto detto innanzi, ove in sede di accesso quest'ultimo dovesse pretendere di acquisire documenti ulteriori, non sussistendo i presupposti del diritto e dell'interesse in capo all'escluso, suggerisco di invitarlo a formalizzare autonomamente la richiesta in tal senso, con riserva di successivo esame ai sensi della normativa vigente, integrata dallo specifico regolamento aziendale.

Per finire, esprimo il convincimento che il Paradiso, ovvero il suo difensore, covi il velleitario proposito di insorgere successivamente contro la graduatoria finale, da cui è scaturita l'assunzione dei cinque marinai. Per fare ciò, tuttavia, confida evidentemente nel favorevole esito del suo ricorso ex art. 700 cpc, senza del quale non è possibile superare lo stadio dell'escluso cui, proprio perché privo dello status di partecipante, è inibito di interloquire sull'andamento della procedura di gara.

A tal riguardo, mi limito ad ipotizzare un eccesso di ottimismo.

Per completezza di riferimenti, invierò separatamente la bozza della memoria di costituzione predisposta avverso il ricorso ex art. 700 cpc

Cordialmente
Roberto Barberio

Il giorno 21 maggio 2011 11:23, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

> Egr. Avvocato,
> faccio seguito alla precedente corrispondenza intervenuta in merito ed al colloquio telefonico intercorso nel pomeriggio di ieri con suo figlio Luca, a cui ho riferito che abbiamo ritenuto opportuno rinviare l'incontro con l'Avvocato Volpe per la visione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto da parte del suo cliente, Sig. Paradio Vincenzo.
> Credo che lunedì mattina, comunque, entrambi si presenteranno presso i nostri uffici; proverò a rinviare la visione degli atti di qualche giorno per prendere tempo, ma non credo che il legale di controparte lo permetterà, visto che mi è sembrato avesse fretta di acquisire copia della documentazione richiesta.
>
> Alla luce di ciò, anche se l'Azienda ha escluso la sussistenza dell'interesse concreto del Paradiso per l'esercizio del diritto di accesso, tenuto conto che, comunque, si è mostrata disponibile a fornire copia delle domande di partecipazione alla selezione dei 5 marinai, visto, tuttavia, che non trattasi di atti aziendali ma di atti che riguardano i terzi, ho delle perplessità sul fatto che comuqnue non siano state fatte delle notifiche in merito ai controinteressati, come previsto dal Regolamento aziendale.
>
> Ci sentiamo lunedì nella prima mattinata, per cercare di concordare la linea da seguire, oppure, se lo ritiene, può formirmi un riscontro anche a mezzo e-mal.
>
> Grazie e buon fine settimana
>
> Menenti

2. Fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali, è fatto assoluto divieto di riprodurre con qualsiasi mezzo i documenti, di asportarli dal luogo presso cui sono dati in visione, di tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
3. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento di un importo come stabilito nell'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 11 - Accesso per via telematica

1. L'impresa assicura, ove possibile, che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli art. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Articolo 12 - Tempi e differibilità

1. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'impresa, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il diritto di accesso è, inoltre, differito nelle ipotesi previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 13 - Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184, l'ufficio competente, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente regolamento, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia dell'istanza di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, qualora abbia consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche del contenuto degli atti connessi.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'AMAT S.p.A. provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 14 - Misure organizzative

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate le seguenti misure organizzative in conformità all'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) presso l'ufficio segreteria e sul sito internet sono disponibili i moduli prestampati per l'esercizio del diritto di accesso;
b) la tariffa unitaria da corrispondere per il rilascio di copia dei documenti richiesti nell'ambito del procedimento di accesso è stabilita in € 0,15 per ciascun foglio formato standard. Per la riproduzione di documenti amministrativi, per le planimetrie o altri documenti le cui dimensioni esulino dai consueti formati, il costo di riproduzione è maggiorato del 30% per le spese sostenute, salvi i casi di maggiori costi sostenuti dall'impresa allo stato non prevedibili.

2. Il costo di ricerca è stabilito nella misura di € 2,50 per ogni documento, il costo di visura è stabilito nella misura di € 2,50 per ogni documento. Sono a carico del richiedente le eventuali spese sostenute per la notifica ai controinteressati.

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione, risultante dalla delibera del Consiglio di Amministrazione e si intende automaticamente modificato dagli interventi legislativi successivi alla data di approvazione.

Allegati

1. Fac-simile richiesta di accesso

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° 9120/AP

Taranto, 17/05/2011

Al Sig. Vincenzo Paradiso
Via Arena di Verona, 16/E
STATTE (TA)

e p.c. Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia 75
TARANTO

Anticipata a mezzo fax al n° 099/7363985

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Richiesta di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 7.08.1990 n. 241.

Voglia prender nota che, nel difetto dei presupposti di legge, non è esigibile una conforme esecuzione alla Sua richiesta del 20.04.2011 cui, a mezzo della presente, si dà formale riscontro.

Invero, in merito alle domande di partecipazione al "*concorso per l'assunzione di n. 5 marinai anno 2011*", di cui Ella, quale escluso dalla selezione, asserisce di avere titolo a prendere visione e/o estrarre copia, non è dato ravvisare alcun Suo "interesse" rapportabile alla disposta esclusione ed alle ragioni poste a fondamento del relativo provvedimento.

Ma, al di là di ciò, pur nella rilevata assenza di un Suo interesse, non s'intende negare l'accesso richiesto, fatto salvo, in ogni caso, un contemperamento con la tutela della privacy concernente la sfera dei terzi.

Alla luce di quanto precede, all'esito della visione che Ella potrà effettuare presso il nostro ufficio Personale e Retribuzioni alle date e agli orari indicati in parentesi (lunedì e venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 ed il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00), con spese di riproduzione a Suo esclusivo carico, all'occorrenza si provvederà al rilascio – in suo favore - di copia della documentazione di cui venga confermata la richiesta, previo occultamento dei dati personali meritevoli di trattamento riservato (es. numero di cellulare, etc.).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX WS402E) - SL [4] Ed. 07/05

A. R.

*posta**prioritaria***

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste
24.05.11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2
Numero
Italiane

[X] Raccomandata [ ] Pacco

[ ] Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

PARADISO VINCENZO
VIA ARENA DI VERONA EDIFICIO E/16
74010 STATTE TA

STATTE (TA) - E 16 - 74010

9120

Paradiso Vincenzo

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

[ ] Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

P. 01

RAPPORTINO

17-MAG-2011 MAR 13:10

PER: AMAT TARANTO 0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNR. DP
17-MAG 13:09	0997363985	47"	1	TRASM. FAX	OK	647

TOTALE: 47S PAGINE: 1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° 9120 /AP

Taranto, 17/05/2011

Al Sig. Vincenzo Paradiso
Via Arena di Verona, 16/E
STATTE (TA)

e p.c. Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia 75
TARANTO

Anticipata a mezzo fax al n° 099/7363985

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Richiesta di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 7.08.1990 n. 241.

Voglia prender nota che, nel difetto dei presupposti di legge, non è esigibile una conforme e-
secuzione alla Sua richiesta del 20.04.2011 cui, a mezzo della presente, si dà formale riscontro

7349

Prot. N° 20 APR. 2011
Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Istanza di accesso formale

Il sottoscritto Paradiso Vincenzo
nato a Taranto il 11.05.1955 residente a Statte (Ta) alla via Arena di Verona 16/E
n° Tel. 3396090971

chiede

in qualità di ex lavoratore dipendente Amat spa di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati dalle vigenti norme e dal Regolamento di codesta Amministrazione Provinciale, dei seguenti documenti:

- domanda di partecipazione al concorso per l'assunzione di n. 5 marinai anno 2011

per il seguente motivo:
interesse diretto e concreto alla procedura concorsuale in questione.

Allega l'eventuale documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n° 241.
Il sottoscritto è consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati.

Data 20.04.2011

Firma Paradiso Vincenzo

PER
N.B. VIE COMUNICAZIONI CONTATTARE
L'AVV. FLAVIO LA VOLPE 3496342625

Conferisco mandato all'avv. Flavio La Volpe di rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio,di quelli eventualmente connessi, nell'esecuzione e opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire e di delegare, di riscuotere e di quietanzare, di transigere, rinunziare ed accettare le altrui rinunzie senza bisogno di ratifica o conferma

Lo autorizzo, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e del D.Lgs n.196/03 ad utilizzare i dati personali riferiti per la mia difesa e rappresentanza, a organizzarli in modo che essi siano correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, con facoltà di diffusione e comunicazione ai colleghi ed ai terzi di tali dati nei limiti esclusivi pertinenti all'incarico e nel rispetto degli obblighi professionali. Dichiaro di essere a conoscenza dei miei diritti di cui alla l. 674/96 e successive modifiche.

Eleggo domicilio presso il suo studio legale in Taranto, via Dalmazia n. 75.

Paradiso Vincenzo

vigliate precisare meglio l'interesse
concreto che alla stato non
si ravvisa

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

819/13 ORIGINALE

3672/11

Depositato in Cancelleria
26 APR. 2011

TRIBUNALE DI TARANTO

GIUDICE UNICO DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per il sig. **Paradiso Vincenzo**, nato a Taranto il 11.05.1955 e residente in Statte (Ta) alla via Arena di Verona, 16/E (c.f. PRDVCN55E11L049B) rappresentato e difeso dall'avv. Flavio La Volpe e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Dalmazia 75, giusta mandato a margine del presente atto

-ricorrente-

Contro

Amat s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via Cesare Battisti, 657 (p. iva 00146330733)

-resistente-

PER L'ANNULLAMENTO IN VIA CAUTELARE

Del provvedimento emesso dalla società Amat s.p.a. il 29.03.2011 n. prot. 5812 UP di esclusione dalla *selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, nel profilo professionale di "marinaio"* nonché di ogni atto ad esso collegato.

Premesso che

1) Il sig. Paradiso ha prestato servizio presso la società resistente in qualità di marinaio giusta contratti a termine nei periodi:

- 07.06.2004-31.10.2004;
- 07.05.2005-31.10.2005;
- 22.02.2006-30.09.2006;
- 31.05.2007-20.09.2007;
- 11.04.2008-20.09.2008;
- 03.06.2009-30.09.2009;

Per un totale di 2 anni, 7 mesi e 12 giorni.

Prot. N 831/1
Del 05 MAG. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☑
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA'	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

9021
N° cronologico
importo atto €
- 4 MAG. 2011
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Conferisco mandato all'avv. Flavio La Volpe di rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio,di quelli eventualmente connessi, nell'esecuzione e opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire e di delegare, di riscuotere e di quietanzare, di transigere, rinunziare ed accettare le altrui rinunzie senza bisogno di ratifica o conferma
Lo autorizzo, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e del D.Lgs n.196/03 ad utilizzare i dati personali riferiti per la mia difesa e rappresentanza, a organizzarli in modo che essi siano correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, con facoltà di diffusione e comunicazione ai colleghi ed ai terzi di tali dati nei limiti esclusivi pertinenti all'incarico e nel rispetto degli obblighi professionali. Dichiaro di essere a conoscenza dei miei diritti di cui alla l. 674/96 e successive modifiche.
Eleggo domicilio presso il suo studio legale in Taranto, via Dalmazia n. 75.
Ta, 26-04-2011
Paradiso Vincenzo

Autentico
avv. Flavio La Volpe

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

2) In virtù dell'accordo sottoscritto **privo di data certa** (all. sub 1), presso la Direz. Prov.le del Lavoro di Taranto, tra l'Amat spa e l'odierno ricorrente, quest'ultimo stipulava ulteriore contratto a termine per le medesime mansioni, con termine iniziale 30.03.2010 e termine finale 31.08.2010;
3) Nell'anno 2011 veniva bandito un nuovo concorso per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 5 marinai (all. sub 2), nel profilo professionale di "marinaio", per il quale il sig. Paradiso presentava domanda di partecipazione (all. sub 3), allegando tutta la documentazione comprovante il possesso dei pre-requisiti previsti per poter essere ammesso alla selezione pubblica in questione;
4) Il sig. Paradiso riceveva tuttavia racc. a/r del 29.03.2011 da parte dell'Amat, con la quale quest'ultima comunicava all'odierno ricorrente la mancata ammissione alla selezione de qua "*...come previsto dall'art. 2 del bando...*" (all. sub 4);
5) E' del tutto evidente che un provvedimento di tal fatta, in uno al relativo bando di concorso, determinino un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente, atteso che lo stesso ha sempre svolto questo tipo di lavoro durante la sua vita e non può di certo avere realisticamente altre opportunità di lavoro all'età di 55 anni.

Tale pregiudizio assume una valenza ancor più significativa se si considera che nel bando dell'anno precedente non vi era alcuna clausola preclusiva come quella contemplata per la prima volta nel bando dell'anno 2011, il quale, applica un'evidente ed ingiustificata discriminazione nei confronti di coloro i quali posseggono una preziosa esperienza lavorativa nel campo: con il risultato antieconomico di negare a persone ligie al dovere come il ricorrente, un diritto **costituzionalmnte**

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

garantito come quello al lavoro.

Premesso quanto innanzi, il ricorrente, atteso il grave ed irreparabile pregiudizio, ha interesse, con il presente atto, a richiedere all'Ecc.mo Tribunale del Lavoro di Taranto un provvedimento urgente che ordini la disapplicazione previa sospensione in via cautelare del predetto provvedimento e/o l'annullamento nonché di ogni atto ad esso funzionalmente collegato, inaudita altera parte, dei suoi effetti per i seguenti

MOTIVI

1) ***Fumus boni iuris a fondamento della richiesta formulata dal ricorrente.***

Il provvedimento di esclusione del 29.03.2011 emesso dall'Amat spa è viziato in primo luogo da illegittimità, poiché funzionalmente connesso ad un bando di concorso evidentemente discriminatorio, in spregio al fondamentale principio di uguaglianza contemplato dalla Costituzione all'art. 3. Tanto trova peraltro conferma nel fatto che il medesimo bando dell'anno precedente, allo stesso art. 2, non prevede alcuna clausola di esclusione riferita a coloro che avessero già superato i 36 mesi di servizio.

In secondo luogo esso si appalesa nella sua carenza di motivazione, in quanto del tutto generico e non puntualmente esplicato, con conseguente violazione del dettato normativo della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.

L'odierno ricorrente si è visto dunque ingiustamente privato della possibilità di partecipare ad un concorso per il quale avrebbe avuto elevate chances di vittoria, considerata la sua pluriennale esperienza nonché la sua comprovata qualificazione professionale.

Sussiste pertanto il requisito del fumus boni iuris ai fini dell'emanazione del provvedimento d'urgenza.

2)***Pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica.***

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

L'esclusione dalla procedura concorsuale comporterebbe gravi ed evidenti disagi, oltre che ingenti danni economici e morali al sig. Paradiso, poiché l'eventuale superamento della selezione per cui è causa potrebbe rappresentare una preziosa fonte di sostentamento per sé e la sua famiglia; fonte che invece verrebbe a mancare per un periodo di tempo indeterminato e certamente non breve se tale provvedimento, difettoso di una adeguata e precisa motivazione, producesse i suoi effetti.

Tanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso confida nell'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, accogliere il presente ricorso e disapplicare, previa sospensione in via cautelare con ordinanza da assumersi inaudita altera parte, il provvedimento dell'Amat s.p.a. del 29.03.2011 n. prot. 5812 UP.

Poiché **l'odierno ricorso è fondato tutto su incontestabile prova documentale si insiste** – per la gravità del fatto e della condizione della ricorrente – **per l'emanazione di provvedimento inaudita altera parte.**

In via istruttoria si producono:

1) accordo sottoscritto c/o Direz.Lavoro
2) bando 2011- bando 2010
3) domanda di partecipazione al concorso
4) provvedimento di esclusione del 29.03.2011

Taranto 26.04.2011

Avv. Flavio La Volpe

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
74100 Taranto

Si richiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza processuale, l'odierno ricorrente non venga condannato alle spese di lite poichè titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002.

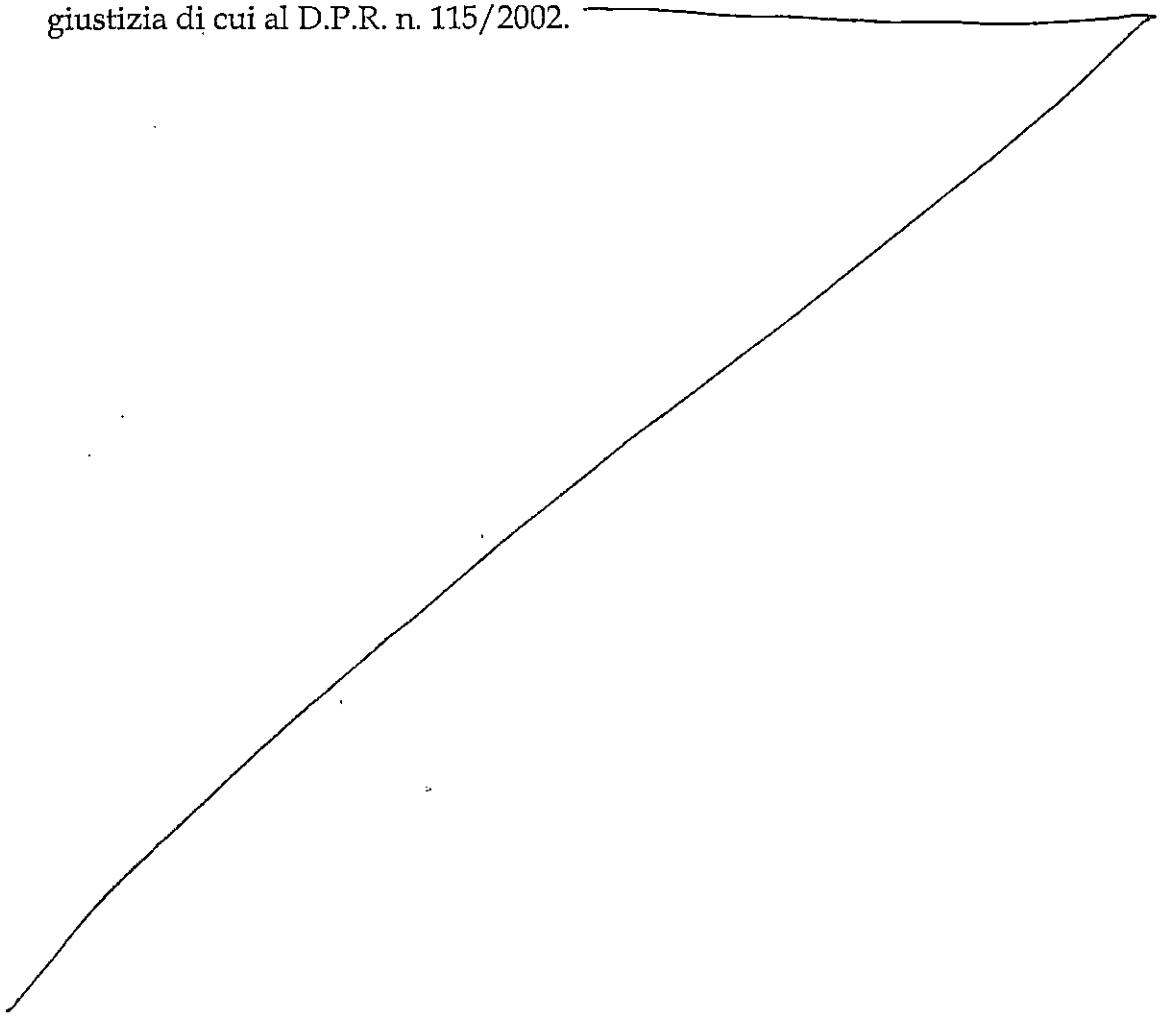

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Decreto di fissazione dell'udienza

nel ricorso *ex* art. 700 c.p.c.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, letto il ricorso che precede (R.G. n° **3672/11**), depositato il 26 aprile 2011 ed assegnato a questo giudice il 29 aprile 2011;

ritenuta la necessità di procedere alla **previa instaurazione del contraddittorio**, atteso che la convocazione della controparte non sembra poter pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare richiesto;

visti gli artt. 669*sexies* e 700 c.p.c.;

F I S S A

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del giorno 25 maggio 2011, ore 9, mandando alla parte ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso e del presente decreto **entro e non oltre il** 16 maggio 2011.

Taranto, **2 maggio 2011**.

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C2
(Dr.ssa Maria BALDASSARRE)

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. *Cosimo MAGAZZINO*)

Copia conforme all'originale

Taranto, 3 MAG. 2011

OPERATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia BALDI)

TRIBUNALE DI TARANTO

Taranto, ...

Io s... ...ffiello ...

No... ...Appello di Le...

Se... ...ella

par...

ho ... AN.AI SPA

IN PERSONA DEL SUO L.R. P.T

resi... VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

servi... ai sen... ...11.1982

n. 890, dall'...

A mani dell'impiegato ... Sig. Lorenzo Stasolla
... ...o della
... TA 05/05/2011

Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIULO

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. N° 8505 /UAG

Taranto, 09 MAG. 2011

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia,84
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Vincenzo Paradiso, rappresentato dall'Avv.to Flavio La Volpe.

L'udienza di discussione è stata **fissata per il giorno 25/05/2011.**

Si trasmette, pertanto, **l'originale** del ricorso notificato in data **05/05/2011.**

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

1855

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Corrispondenza prot. n° 5812 UP

TARANTO, 29 MAR. 2011

Al Sig.
Paradiso Vincenzo
Via Arena di Verona,
Palazzina n° 16
74010 STATTE

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Servizio idrovie anno 2011: esito selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, nel profilo professionale di "marinaio". Comunicazione

Si comunica che, come previsto dall'art. 2 del bando, la S.V. non è stata ammessa a partecipare alla selezione in oggetto.

Infatti, risulta dagli atti aziendali che, in virtù della successione di diversi contratti a termine, la S.V. ha già svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'AMAT S.p.A. con contratti di lavoro a termine, nelle mansioni di marinaio, per la durata massima di 36 mesi prevista dall'art. 5 del D.Lg.vo n° 368/2001, come novellato dalla L. n° 247/2007.

Inoltre, nei suoi confronti è stata già effettuata innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto l'assunzione in deroga assistita, così come prevista dalla normativa sopra citata.

Distinti saluti

30-03-2011

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Paradiso Vincenzo

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

99/8/2

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Corrispondenza prot. n° 5808 UP TARANTO, 29 MAR. 2011

Ai Sig.
Peluso Luigi
Paradiso Vincenzo

TESTO TELEGRAMMA

OGGETTO: Servizio idrovie anno 2011: comunicazione non ammissione alla pubblica selezione

Si comunica che, come previsto dall'art. 2 del bando, la S.V. non è stata ammessa a partecipare alla selezione in oggetto.

La relativa graduatoria di merito, approvata dal CdA di questa Società, è stata pubblicata sul sito internet aziendale.

Segue raccomandata A/R.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° 5'820/UP

Taranto, 29/03/2010

Al Sig.
Paradiso Vincenzo
Via Arena di Verona, Ed. E/16
74010 STATTE (TA)

OGGETTO: Gestione servizio idrovie stagione 2010: assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno dal 30/03/2010 al 31/08/2010 nel profilo professionale di "marinaio"

Con riferimento a quanto in oggetto, visti gli esiti della selezione pubblica indetta con deliberazione n° 16/2010, si comunica che Lei si è collocata utilmente al 3° posto della relativa graduatoria di merito, approvata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n° 17 assunta nella seduta del 25/03/2010.

Atteso, altresì, l'esito positivo della visita medica preventiva d'imbarco, si comunica la sua assunzione alle dipendenze dell'AMAT SpA. a tempo determinato a tempo pieno.

Il presente contratto di lavoro, stipulato in data odierna presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 4 bis del Decreto Legislativo 368/2001, come modificato dalla legge n° 247/2007, decorrerà da domani, **30/03/2010,** e si risolverà, ad ogni effetto contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso e/o di ulteriore comunicazione, il **31/08/2010**, quale ultimo giorno lavorativo.

Il contratto in esame è subordinato alla condizione risolutiva del persistere sia della sua condizione di idoneità specifica alle mansioni di marinaio, sia della relativa autorizzazione all'imbarco rilasciata, nel caso di specie, dalla Capitaneria di Porto di Taranto.

In applicazione della classificazione del personale addetto alla navigazione lagunare, così come recepita da ASSTRA ed ANAV nel verbale d'incontro dell'8/10/2002, ed in esecuzione del verbale d'accordo del 24/05/2007, sottoscritto tra l'AMAT S.p.A. e le OO.SS. di categoria, regolarmente depositato presso la competente Capitaneria di Porto di Taranto, l'assunzione viene disposta con l'attribuzione del profilo professionale di "marinaio", parametro 129, in servizio di prova ex R.D. n° 148/1931 della durata di 2 (due) settimane di servizio effettivo.

Eventuali sue dimissioni volontarie prima del termine di scadenza fissato potranno avere effetto solo dopo 30 (trenta) giorni la formale accettazione dell'Azienda. Nel caso di mancato rispetto del termine sarà applicata una penale pari al compenso corrispondente ai giorni di mancato preavviso.

Lei avrà il compito di svolgere l'attività di "marinaio" a bordo di una delle due motonavi aziendali, con vincolo di subordinazione e dipendenza gerarchica direttamente dal Comandante della motonave.

Il trattamento normativo spettante è quello riveniente dal CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (settore navigazione lagunare); in particolare la retribuzione mensile dovu-

Paradiso Vin

ta, da corrispondersi per le mensilità di durata del contratto, oltre che per i ratei delle mensilità aggiuntive (13ª e 14ª), sarà costituita dalle seguenti voci:

- Retribuzione tabellare	€	742,88
- C.A.U.	€	43,89
- Indennità di mensa	€	16,53
- Indennità di contingenza + E.D.R.	€	530,19
- T.D.R.	€	38,07

oltre le indennità variabili rivenienti dal CCNL di categoria applicato.

Il suo orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali, con una media giornaliera di 6,30 ore, su un ciclo lavorativo di 17 settimane, così come previsto dall'art. 22 dell'A.N. 27/11/2000 e dall'accordo aziendale vigente. La prestazione lavorativa sarà effettuata nei turni e negli orari che le saranno tempestivamente comunicati.

Lei maturerà i giorni di ferie e le festività soppresse come indicate dalle disposizioni contrattuali vigenti.

L'AMAT S.p.A. ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi di legge, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero qualora nel comportamento dell'agente siano accertati rilevanti violazioni disciplinari.

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, saranno applicate le disposizioni contenute negli AA.NN. 27/11/2000 e 18/11/2004, nel verbale dell'8 ottobre 2002 sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali ASSTRA e ANAV con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI, nel D.Leg.vo n° 368/2001, e successive modiche ed integrazioni, nonché nel R.D. n° 148/1931 e nei regolamenti aziendali, in quanto applicabili.

Il numero di matricola aziendale che le sarà attribuito è: **1'855.**

L'Ufficio Personale provvederà a fornirLe copia dei documenti di cui all'art. 12 del Regolamento All. "A" ed acquisire il suo consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente

La presente dovrà essere firmata per accettazione.

Il RESPONSABILE AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Fabiola Mementi)

Per accettazione
(Sig. Paradiso Vincenzo)

Paradiso Vincenzo

L' A.M.A.T. S.p.A., in persona della Dott.ssa MENENTI Maria Fabiola, in qualità di Responsabile del Personale, munita dei poteri conferitegli dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione con nota del 29/03/2010, prot. az. n. 5816/UP, dichiara che con il Sig. PARADISO Vincenzo, nato a Taranto l' 11/05/1955, sono intercorsi precedenti contratti di lavoro a termine nei periodi di seguito indicati:

- Dal 07/06/2004 al 31/10/2004 per un totale di 0 (zero) anni 4 (quattro) mesi 27 (ventisette) giorni
- Dal 07/05/2005 al 31/10/2005 per un totale di 0 (zero) anni 5 (cinque) mesi 28 (ventotto) giorni
- Dal 22/02/2006 al 30/09/2006 per un totale di 0 (zero) anni 7 (sette) mesi 11 (undici) giorni
- Dal 31/05/2007 al 20/09/2007 per un totale di 0 (zero) anni 3 (tre) mesi 23 (ventitre) giorni
- Dal 11/04/2008 al 20/09/2008 per un totale di 0 (zero) anni 5 (cinque) mesi 13 (tredici) giorni
- Dal 03/06/2009 al 30/09/2009 per un totale di 0 (zero) anni 4 (quattro) mesi 0 (zero) giorni

per un totale di 2 (due) anni 7 (sette) mesi 12 (dodici) giorni.

Il Sig. PARADISO, reso edotto del contenuto dell'art. 5, comma 4 bis del Decreto Legislativo 368/2001, come modificato dalla legge n° 247/2007, e degli effetti che ne conseguono, dichiara di prestare il proprio consenso alla deroga del limite massimo di 36 mesi ed alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a termine avente durata dal 30 marzo 2010 al 31 agosto 2010.

Si dà atto che la durata del contratto di lavoro stipulato in deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 4bis del D.Lg.vo n° 368/2001 sopra citato, non è superiore agli 8 (otto) mesi, così come stabilito dall'Avviso Comune stipulato in data 10/04/2008 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL.

Le parti dichiarano che le mansioni da svolgere nel nuovo contratto di lavoro sono quelle di marinaio, par. 129 ex CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori, equivalenti a quelle svolte nel corso dei precedenti contratti a termine sopra individuati.

La stipula del presente contratto avviene presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, alla presenza della Sig.ra Ida Basile, Capo Linea Unità Operativa Conflitti di Lavoro ed Ammortizzatori Sociali, ed alla presenza del rappresentante sindacale Sig. Portulano Rodolfo, in qualità di RSA della FIT CISL di Taranto, a cui il lavoratore conferisce mandato di assistenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 4 bis del Decreto Legislativo 368/2001, come modificato dalla legge n° 247/2007.

Alla presente è allegato il contratto di lavoro individuale che costituisce parte integrante.

Per l'Azienda

Il lavoratore

Paradiso Vincenzo
FIT/CISL Rodolfo Portulano

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° 5816/UP

Taranto, 29.3.2010

Al Capo Area personale
Dott.ssa
M. Fabiola Menenti
SEDE

e/c. D.P.C. SEDE TARANTO

Oggetto: atto di delega.

Io sottoscritto Dott. Francesco Poggi, Presidente pro – tempore dell'AMAT S.p.A., con sede in Taranto, Via C. Battisti - 657, con la presente, vista la deliberazione n° 17, adottata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 25/03/2010,

DELEGO

la dott.ssa M. Fabiola Menenti a rappresentarmi il 29/03/2010 dinnanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto in occasione della sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 4 bis del Decreto Legislativo 368/2001, come modificato dalla legge n° 247/2007, di n° 3 (tre) contratti di lavoro a termine (dal 30/03/2010 al 31/08/2010) con i Sigg. di seguito indicati:

- Cammaroto Agostino – comandante di coperta, par. 217;
- Randazzo Enrico – Direttore di Macchina. par. 217;
- Paradiso Vincenzo – Marinaio, par. 129

DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO
T A R A N T O
PER RICEVUTA
29 MAR. 2010
p. Il Direttore

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Poggi)

PROSPETTO PERIODI LAVORATIVI: PARADISO VINCENZO						
Data Inizio	Data Fine	Tot. Gg	Mesi	Anni	Mesi Int.	Giorni
07/06/2004	31/10/2004	147,00	4,9	0	4	27
07/05/2005	31/10/2005	178,00	5,93	0	5	28
22/02/2006	30/09/2006	221,00	7,37	0	7	11
31/05/2007	20/09/2007	113,00	3,77	0	3	23
11/04/2008	20/09/2008	163,00	5,43	0	5	13
03/06/2009	30/09/2009	120,00	4	0	4	0
		942,00	31,4	2	7	12

1855

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]
Inviato: venerdì 16 dicembre 2011 20.49
A: menenti
Oggetto: Re: Controversie Paradiso Vincenzo, De Quarto Daniela e Petani Stefania c/ AMAT (tutti assistiti dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio)

Gent.ma dott.ssa,
E' possibile ottenere copia degli atti (deliberazioni, contratti di servizio e qualunque altro strumento) attraverso cui il Comune di Taranto ha concesso all'Amat, di volta in volta, l'affidamento temporaneo del servizio scuolabus?
Le assunzioni a termine delle sig.e De Quarto e Petani sono state precedute da procedure di selezione pubblica? In caso negativo, in base a quali criteri risulta effettuata la loro scelta?
Grazie per quanto vorrà fare.
Buon week end
Roberto Barberio

Il giorno 14 dicembre 2011 11:56, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

> Gent.mo Avvocato Barberio,
> nel pomeriggio invierò in un plico presso il suo studio la documentazione che mi ha chiesto relativamemnte alle controversie emarginate in oggetto (copie contratti di lavoro ed altro che, visionando le cartelle, ho pensato possa esserLe utile).
> Per comodità per ogni ricorrente ho fatto predisporre anche uno schema riassuntivo dei diversi periodi lavorativi intervenuti.
> Se ha bisogno di altro può chiamarmi.
> Cordiali saluti
> Menenti

Prot. N. 23670
Del 19 DIC. 2011
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
DE ESERCIZIO MOVIMENTO
DAG AFFARI GENERALI/LEGALI
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI/TRAFFICO
URG RAGIONERIA/ECONOMATO
STO STAFF QUALITA'

CONTRATTI A TERMINE - PARADISO VINCENZO				
N°	DAL	AL		TIPOLOGIA
1	07/06/2004	31/10/2004	147	**CONTRATTO IDROVIA**
2	07/05/2005	31/10/2005	178	**CONTRATTO IDROVIA**
3	22/02/2006	30/09/2006	221	**CONTRATTO IDROVIA**
4	31/05/2007	20/09/2007	113	**CONTRATTO IDROVIA**
5	11/04/2008	20/09/2008	163	**CONTRATTO IDROVIA**
6	07/05/2009	08/05/2009	2	**CONTRATTO CO.CO.CO**
7	03/06/2009	30/09/2009	120	**CONTRATTO IDROVIA**
8	18/12/2009	21/12/2009	4	**CONTRATTO CO.CO.CO.**
9	30/03/2010	31/08/2010	155	**CONTRATTO IDROVIA**

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: marco barberio [marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 16.54
A: menenti
Oggetto: Re: RICHIESTA DOCUMENTI

Richiediamo copia dei contratti a termine, nonché eventuali ulteriori documenti (atti di transazione ecc.) di cui non siamo a conoscenza.
Grazie
Marco

Il giorno 02 dicembre 2011 15:35, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gent. Avvocato,
le chiedo di indicarmi per ciascun ricorrente, ai fini della costituzione in giudizio, la documentazione che le occorre.
Saluti
Menenti

-----Messaggio originale-----
Da: marco barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 9.42
A: menenti
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);
DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);
PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

Prot. N 22801
Del 05 DIC. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: marco barberio [marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 9.42
A: menenti
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);
DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);
PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

Prot. N 22750
Del 02 DIC. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./PROVVEDIMENTI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T. S.p.A.

S E D E

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO

Il sottoscritto PARADISO VINCENZO dipendente di codesta Azienda con la qualifica di MARINAIO, con la presente

C H I E D E

Il rilascio di un certificato:

- ☐ DI DIPENDENZA
- ☐ I.N.P.S.
- ☐ I.N.A.I.L. PER VISITA COLLEGIALE
- ☐ DIMOSTRATIVO DELLA RETRIBUZIONE DL 86/88

Prot. N. 664
Del 13 GEN. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

In attesa si porgono distinti saluti.

Taranto, 13/01/11

L'Agente

Paradiso Vincenzo

f.c. 7/2/2011 D'Ippolito Giuseppe

COD SR

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI

La presente dichiarazione va riferita esclusivamente alla/e attività lavorativa/e intervenute nell'anno solare di riferimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre precedente l'anno di presentazione della domanda di disoccupazione)

Alla Sede / Agenzia di TARANTO Anno 2010

A | DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

AMAT-SPA (DENOMINAZIONE)			00146330733 (CODICE FISCALE O PARTITA IVA)
7805057644 (MATRICOLA INPS*)	11501 (C.S.C.*)	SQ1DE0A (CODICE AUTORIZZAZIONE*)	TARANTO (SEDE INPS DI ISCRIZIONE)

ATTIVITÀ ESERCITATA ☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRA TRASPORTO PUBBLICO (specificare l'attività)

Telefono (a) _____ Telefax (a) _____ (a) opzionale

* :La Matricola INPS - CSC - Codici di Autorizzazione - Sede INPS di iscrizione , da indicare in ogni caso, sono rilevabili dal quadro A del mod. DM 10//M o dal punto 3 sezione INPS del mod. F24.

B | DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE

PARADISO (COGNOME)	VINCENZO (NOME)		
	PRDVCN55E11L049B (CODICE FISCALE)	M (SESSO)	
11/05/1955 (DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa))	TARANTO (COMUNE DI NASCITA)	TA (PROV.)	
VIA ARENA DI VERONA ED. E/16 (INDIRIZZO (Via, Piazza, etc.))	STARANTO (COMUNE DI RESIDENZA)	TA (PROV.)	

C | DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

IL CONTRATTO DI LAVORO E' SUBORDINATO SI ☒ NO ☐

DATA DI ASSUNZIONE (gg/mm/aaaa) 30/03/2010 (omettere se si compila il quadro D)

GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO (rilevabile dal quadro "Dati previdenziali ed assistenziali" del CUD sez. 1, 15)

QUALIFICA RIVESTITA

OPERAIO	☒
IMPIEGATO	☐
QUADRO	☐
DIRIGENTE	☐
LAVOR. A DOMICILIO	☐
APPRENDISTA	☐
SOCIO LAVORATORE	☐
INSEGNANTE	☐
ALTRO (specificare)	☐
LAVOR. SPETTACOLO	☐

TIPO DI CONTRATTO

A TEMPO INDETERMINATO	☐
A TEMPO DETERMINATO	☒
STAGIONALE	☐
PART-TIME ORIZZONTALE	☐
PART-TIME VERTICALE	☐
SURROGA	☐
ALTRO (specificare tipo di contratto)	☐

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Omettere se si compila il quadro D.

A SEGUITO DI:

SOSPENSIONE	☐
DIMISSIONI	☐
LICENZIAMENTO	☒
RAPP. DI LAVORO IN CORSO AL 31/12	☐

DATA (gg/mm/aaaa) 31/08/2010

MOTIVO SCADENZA CONTRATTO

CON DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO FINO AL: (gg/mm/aaaa)

D | ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO (di cui al quadro A)

DATA ASSUNZIONE	DATA INTERRUZIONE	LAV. SUBORD. SI / NO	QUALIFICA RIVESTITA	TIPO DI CONTRATTO	MOTIVO CESSAZIONE

ATTENZIONE: il presente quadro deve essere compilato in alternativa al quadro C

E — DATI RELATIVI AI PERIODI DELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO DEL SIG. PARADISO VINCENZO

(giornate lavorate / non lavorate e retribuzione corrisposta / dovuta, giornate di assegni per il nucleo familiare corrisposte / dovute)

MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GENNAIO																															
FEBBRAIO																															
MARZO																															X
APRILE	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
MAGGIO			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
GIUGNO	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	
LUGLIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
AGOSTO	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
SETTEMBRE																															
OTTOBRE																															
NOVEMBRE																															
DICEMBRE																															

TOTALE

Tot. GG EFFETT. LAVOR.	RETRIBUZIONE LORDA SPETTANTE PER LE GIORNATE EFFETTIVAMENTE LAVORATE	N.GG non LAVOR. ma RETRIBUITI	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE	
1	45,71	1	91,44	
25	1142,85	6	1371,56	
25	1142,85	6	1485,00	
24	1097,64	6	1765,00	
27	1234,38	4	2166,00	
26	1188,67	5	1715,00	
			1168,00	
128	5.851,81	28	9803,00	

F

RISERVATO ALLE SCUOLE: Si dichiara che nell'anno solare di riferimento l'interessato ☐ HA ☐ NON HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE per il periodo estivo e precisamente dal _____ al _____ ;

che nell'anno _____ ha ottenuto la nomina in ruolo con decorrenza giuridica dal _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

QUADRO E: Contrassegnare con una "X" le **GIORNATE EFFETTIVAMENTE LAVORATE** nel mese, tenendo presente che se l'orario contrattuale settimanale viene completamente ed effettivamente prestato in un numero di giorni inferiori a 6 si devono contrassegnare 6 giorni lavorativi (es: se la settimana si articola su 5 gg. lavorativi la c.d. settimana corta;se l'insegnante ha svolto totalmente l'orario contrattuale nazionale di cattedra in un numero di giorni diversi da 6) ATTENZIONE per i part-times verticali contrassegnare solo le giornate di effettive presenze; per giornata effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui c'è stata prestazione d'opera subordinata, prescindendo dal numero di ore di lavoro svolto nella stessa giornata.

Le domeniche e le festività devono essere contrassegnate soltanto se sono state lavorate. Le giornate non lavorate devono essere contraddistinte dai seguenti codici: ML =malattia; I =infortunio; F =ferie; MT =maternità; S =sciopero; P =permesso personale; C =CIG o CIGS; D =donazione di sangue. CM =congedo matrimoniale; per le altre assenze indicare il codice V. Nella colonna "numero delle giornate non lavorate ma retribuite" indicare il n. delle giornate non lavorate ma coperte da retribuzione e contribuzione o indennizzate a qualsiasi titolo. Il n. dei gg. effettivamente lavorati e di quelli non lavorati ma retribuiti non deve superare la capienza del mese.

Per le **RETRIBUZIONI** vedi le istruzioni allegate.

G — DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

Il sottoscritto, consapevole *delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni false*, dichiara le notizie fornite rispondono a verità e corrispondono a quanto esposto nei libri contabili. Dichiara inoltre che la retribuzione corrisposta, specificata nel quadro E, non è inferiore a quella spettante sulla base di quanto previsto dal contratto nazionale o provinciale di categoria per la qualifica indicata al quadro C o D.

DATA _____

ATTENZIONE: L'assenza della firma e/o del timbro rende inaccettabile la presente dichiarazione.

A.M.A.T. S.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni ALTICHECCHIA

FIRMA LEGGIBILE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

RAPPRESENTANTE E TIMBRO

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]
Inviato: lunedì 16 maggio 2011 10.30
A: menenti
Oggetto: Paradiso V.zo (richiesta di accesso)

Gent.ma dott.ssa,

come d'intesa Le allego il file contenente il testo della lettera che suggerisco di indirizzare al richiedente.

Cordialmente

Roberto Barberio

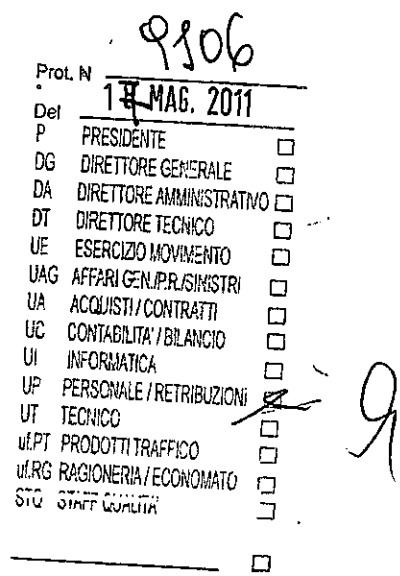

Sig. Vincenzo Paradiso
Via Arena di Verona, 16/E
STATTE

Copia p.c.

Avv. Flavio La Volpe
Via Dalmazia, 75
TARANTO

Oggetto: richiesta di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 7.08.1990 n. 241.

Voglia prender nota che, nel difetto dei presupposti di legge, non è esigibile una conforme esecuzione alla Sua richiesta del 20.04.2011 cui, a mezzo della presente, si dà riscontro.

Invero, in merito alle domande di partecipazione al "*concorso per l'assunzione di n. 5 marinai anno 2011*", di cui Ella, quale escluso dalla selezione, avrebbe titolo a prendere visione e/o estrarre copia, non è dato ravvisare alcun Suo "interesse" rapportabile alla disposta esclusione ed alle ragioni poste a fondamento del relativo provvedimento.

Ma, al di là di ciò, pur nella rilevata assenza di un Suo interesse, non s'intende affatto negare l'accesso richiesto, fatto in ogni caso salvo un contemperamento con la tutela della privacy concernente la sfera dei terzi.

Alla luce di quanto precede, all'esito della visione che Ella potrà effettuare alle date indicate in parentesi ( ), con spese di riproduzione a Suo esclusivo carico, all'occorrenza, si provvederà al rilascio – in suo favore - di copia della documentazione di cui venga confermata la richiesta, previo occultamento dei soli dati personali meritevoli di trattamento riservato (es. numero di cellulare, etc.).

Distinti saluti

Spett.le A.M.A.T. - SpA
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, DI **MARINAIO**.

Il sottoscritto PARADISO VINCENZO
(cod. fisc. PRDVCN55E11L049B) nato il 11-05-1955 e residente in STATTE (TA) alla via ARENA DI VERONA 16 formula istanza di partecipazione alla selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, nella figura professionale di: **MARINAIO**.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445),

D I CH I A R A

- [x] Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- [x] Di essere in possesso dell'idoneità sanitaria richiesta per l'imbarco (visita biennale in corso di validità);
- [x] Di essere in possesso dei seguenti requisiti: ISCRITTO GENTE DI MARE AL N° 13158 COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TARANTO
  - Esperienza di navigazione nei servizi di coperta di almeno 18 mesi.
- [x] Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ~~TA~~ STATTE;
- [x] Di godere dei diritti civili e politici;
- [x] Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- [x] Di essere in regola con gli obblighi di leva;
- [x] Di possedere i seguenti titoli di preferenza:
  17)

A corredo della presente domanda si allega:

- ⇨ Fotocopia del documento di riconoscimento;
- ⇨ Busta chiusa contenente la documentazione relativa ai "titoli di merito" posseduti.

Taranto, lì 12-03-2010

Prot. N 4712
Del 12 MAR. 2010
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN.LI/RAPPRESENTANZA ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/CONTROLLO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG Staff Qualità ☐

in fede

Paradiso Vincenzo

[redacted]

Scadenza : 08-09-2018
Diritti : 5,44

COMUNE DI STATTE

AR 2862941

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
STATTE
CARTA D'IDENTITA'
N° AR 2862941
DI
PARADISO VINCENZO

Cognome PARADISO
Nome VINCENZO
nato il 11-05-1955
(atto n. 217 P. 1 S. A 1955)
a TARANTO (TA)
Cittadinanza Italiana
Residenza STATTE (TA)
Via ARENA DI VERONA EDIFICIO/E16
Stato civile CONIUGATO
Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 170
Capelli Brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari

1539

Firma del titolare
STATTE li 09-09-2008
IL SINDACO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Sig. Umberto PULITO)

Impronta del dito indice sinistro

COMUNE DI STATTE - Prov. di TARANTO

Tel. 339-60-90-971

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE PRDVCN55E11L049B
COGNOME PARADISO
NOME VINCENZO
LUOGO DI NASCITA TARANTO
PROVINCIA TA
SESSO M
DATA DI NASCITA 11/05/1955
1999
Il Ministro delle Finanze

Paradiso Vincenzo

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 31 AGO. 2010

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

Per l'aggiornamento matricolare si comunica che a decorrere dal 31 agosto 2010 vengono sbarcati i seguenti marittimi:

Cognome e Nome Codice fiscale	Compart.to Matricola	Qualifica	Data d'imbarco	Motivo sbarco	Firma
CAMMAROTO Agostino CMMGTN47T15L049T	13096/1 TA	Comandante di coperta	30/03/2010	Scadenza Contrattuale	
SAMMARCO Emiliano SMMMLN71S17L049A	13249 TA	Direttore di Macchina	01/07/2010	Scadenza Contrattuale	
DEL VECCHIO Andrea DLVNDR64C16L049M	13049 TA	Marinaio	30/03/2010	Scadenza Contrattuale	
PARADISO Vincenzo PRDVCN55E11L049V	13158 TA	Marinaio	30/03/2010	Scadenza Contrattuale	

Ai citati marittimi entro il **30.09.2010** saranno riconosciute le competenze spettanti per le prestazioni svolte nel mese di agosto u s.

IL COMANDANTE o ARMATORE
Ing. Giovanni Matichecchia

Visto per l'inoltro al Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
Centro Elettronico – 00100 ROMA

V° L'AUTORITA' MARITTIMA
31/8/10

RICEVUTA
Data invio : **01/09/2010 8.44.43**

Codice comunicazione : **1407310200341101**
Protocollo n. **341101**del : **01/09/2010**

Modello UNIFICATO - LAV

Protocollo n. 341101 del 01/09/2010

Sezione 1 - Datore di Lavoro

Codice fiscale	00146330733	**P.Iva**	00146330733
Denominazione	A.M.A.T. SPA		
Azienda artigiana	No	**Azienda agricola**	No
Ateco '02	49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri d...		
Pubblica Amministrazione	N		
Comune sede legale	L049-TARANTO	**C.A.P.**	74100
Indirizzo sede legale	VIA CESARE BATTISTI, 657		
Telefono sede legale	0997356208	**Fax sede legale**	0997794247
E-mail sede legale	picchi@amat.ta.it		
Comune sede di lavoro	L049-TARANTO	**C.A.P. sede di lavoro**	74100
Indirizzo sede di lavoro	VIA CESARE BATTISTI, 657		
Telefono sede di lavoro	0997356208	**Fax sede operativa**	0997794247
E-mail sede di lavoro	picchi@amat.ta.it		

Sezione 2 - Lavoratore

Codice fiscale	PRDVCN55E11L049B	**Sesso**	M
Cognome	PARADISO	**Nome**	VINCENZO
Comune di nascita	L049-TARANTO	**Data di nascita**	11/05/1955
Cittadinanza	ITA-ITALIA	**Tipo documento**	
Motivo permesso di soggiorno		**Numero documento**	
Data richiesta permesso di soggiorno		**Scadenza permesso**	
Comune residenza	M298-STATTE	**CAP residenza**	74010
Indirizzo residenza	VIA ARENA DI VERONA EDIF.E/16		
Comune domicilio	M298-STATTE	**CAP domicilio**	74010
Indirizzo di domicilio	VIA ARENA DI VERONA EDIF.E/16		
Livello istruzione	30 - TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'		

Sezione 4 - Rapporto di lavoro

Data inizio rapporto	30/03/2010	**Data fine rapporto**	31/08/2010
Ente previdenziale	INPS	**Codice Ente Previdenziale**	INPS
P.A.T. INAIL	7102123020	**Socio lavoratore**	No
Agevolazioni	-		
Tipologia contrattuale	LAVORO A TEMPO DETERMINATO		
Tipo Orario	TEMPO PIENO	**Ore settimanali medie**	39
Qualifica professionale (ISTAT)	MARINAI DI COPERTA		
Mansione	MARINAIO		
Contratto collettivo applicato	C.c.n.l. degli autoferrofilotranvieri e internavigatori		
Livello Inquadramento	129	**Tipo lavorazione**	
Legge 68 data nulla osta/convenzione		**Legge 68 numero atto**	
Retribuzione/Compenso		**Giornate lavorative previste**	

Cessazione

Data cessazione	31/08/2010	**Causa**	AL - ALTRO

Sezione 5 - Dati Invio

Data invio	01/09/2010 8.44.43		
Soggetto che effettua la comunicazione	PICCHI ENRICO	**Codice fiscale soggetto attuatore**	PCCNRC71T31L049B
E-mail	picchi@amat.ta.it	**Tipologia sogg.attuatore**	
Assunzione per cause di forza maggiore	No	**Descrizione causa di forza maggiore**	

NOTE

Sicurezza AMAT
Ing. Cassataro Giuseppe

Direttore Generale
Ing. Matichecchia

Direttore Personale
Dott.sa Menenti

Taranto 28 Aprile 2010

Oggetto: Trasmissione verbale presenze del corso per personale marittimo.

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato, il foglio operativo del corso di 4 ore, svolto per il personale della motonave **"Adria"**.

Distinti saluti

Giuseppe Cassataro

Prot. N 8009
Del 28 APR. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ufPT	PROFOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STC	STAFF QUALITA	☐
		☐

FOGLIO OPERATIVO
CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER PERSONALE MARITTIMO
SEZ. IV Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08

Cognome e nome	Firma del lavoratore
PARADISO VINCENZO (MARINAIO)	
DEL VECCHIO ANDREA (MARINAIO)	
RANDAZZO ENRICO (DIRET. MACCHINE)	
CAMMAROTO AGOSTINO (COMANDANTE)	
.....	.....
.....	.....

Contenuti / argomenti:

- RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- MANUTENZIONE E EFFICIENZA DELLE MOTONAVI
- RISCHI SPECIFICI
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
- GESTIONE DELLE EMERGENZE
- ASPETTI SANITARI
- ASPETTI SANZIONATORI

Durata: 4.0 RE Data: 27.5.10 Luogo: Nola P.le Democrate (TA) Nave "ADRIA"

Firma Docente/RSPP

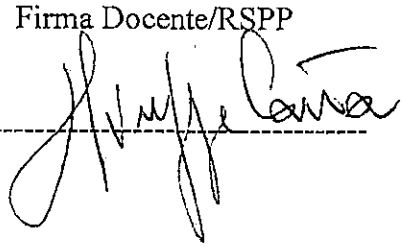

Oggetto : Consenso al trattamento dei dati personali

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
T A R A N T O

Acquisite le informazioni di cui all'art 13 D.lgs n. 196/2003

Il/la sottoscritto/a PARAMSO VINCENZO matr.n 1855 in servizio/alle dipendenze di A.M.A.T. S.p.A.

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai fini indicati nella suddetta informativa
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti dell'informativa.
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito dell'informativa

In fede

.....

Luogo e data
TARANTO 30.03.2010

Firma leggibile Paramso Vincenzo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n° 445/2000)

Il sottoscritto PARAMO VINCENZO, nato a TARANTO

(prov. TA) il 11.05.1955 e residente a STATTE

(prov. TA) in Via ARENA DI VERONA EDIFICIO 8 / 15

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARA

Che nell'anno di calendario in corso, nel periodo precedente la data di assunzione con contratto a termine presso l'AMAT S.p.A., avente decorrenza dal 30 (giorno) MARZO (mese) 2010 (anno)

1 – non ha usufruito di alcun giorno di malattia indennizzati dall'INPS.

2 – di aver usufruito di n° 0 giorni di malattia indennizzati dall'INPS.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge n° 675/96, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Taranto, 30.03.2010

Il Dichiarante

Paramo Vincenzo

DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Ditta : 1 (art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni) Matr. : 2009

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgraf.it

Io sottoscritto

Luogo di nascita	*Provincia*	*Data di nascita*	*Codice fiscale*

Residente	*Domicilio fiscale all'1/1/2009 (Comune, Prov.)*

Dipendente/Collaboratore della ditta	*Stato civile*	*Titolo di studio*
Azienda per la Mobilita' nell'Area d		

Prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva all'1/1/2007: SI: ☐ No: ☐

Se sì, indicare la data: [1]

Sotto la mia responsabilità DICHIARO di aver diritto per il periodo di imposta alle seguenti detrazioni dall'imposta lorda [2]

(contrassegnare le caselle che interessano):

☒ ***LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI*** [3]

Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel periodo d'imposta (con rapporto di lavoro inferiore all'anno) : [4]

Detrazione minima ragguagliata al periodo di lavoro nell'anno: ☐ Detrazione minima NON ragguagliata al periodo di lavoro nell'anno: ☐

☐ ***CONIUGE*** [5] *(i dati anagrafici e il codice fiscale DEVONO SEMPRE essere indicati; se il coniuge è a carico, compilare anche i campi "Num. mesi a carico" e "Dal mese / Al mese"):*

Cognome e nome Luogo e (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese/Al mese

☐ ***FIGLI A CARICO:*** [6]

	Cognome e nome Luogo e (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese/Al mese	al 100%	al 50%	Disabile
1							
2							
3							
4							

Indicare se manca l'altro genitore: [7] ☐

Ulteriore detrazione (per i genitori con almeno 4 figli a carico): [8]

☐ ***ALTRI FAMILIARI A CARICO:*** [9] Dal mese: _____ Al mese: _____ % spettanza _____

	Cognome e nome Luogo e (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese/Al mese	% di spettanza
1					
2					

☐ ***REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO*** per l'attribuzione delle detrazioni dall'imposta lorda: € _____

(Se il reddito complessivo dichiarato risulterà inferiore a quello di lavoro, in sede di conguaglio sarà applicato quello di lavoro)

☐ ***ALTRI REDDITI DICHIARATI,*** diversi da quelli di lavoro, per l'attribuzione delle detrazioni: € _____ (In alternativa alla precedente opzione).

☐ ***APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEF PIÙ ELEVATA :*** % _____

(Al fine di evitare che l'imposta dovuta in sede di conguaglio sia troppo elevata).

NON RESTITUZIONE DEL CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL CONGUAGLIO: ☐

DICHIARO

☐ di avere avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro (oppure) ☐ di non avere avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro.

☐ di non essere pensionato (oppure) ☐ di essere pensionato Cat. _____ N. _____ [10]

CHIEDO

☐ di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.
A tal fine MI IMPEGNO a consegnare il CUD del/i precedente/i datore/i entro i termini di legge.

Consapevole degli obblighi di legge, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione sopra dichiarata.

DATA _____ FIRMA DEL DICHIARANTE _____

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto PARADISO (cognome) VINCENZO (nome)

nato a TARANTO (TA) il 11.05.1955

residente a STATTE (TA) in Via ARENA di VERONA n. EDIFICIO 8/16

consapevole delle sanzioni penali, nei caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

Di essere nato a TARANTO (TA) il 11.05.1955

Di essere residente a STATTE

Di essere cittadino italiano

Di godere dei diritti civili e politici

Di essere in possesso del titolo di studio _____

Di essere in possesso della patente di guida di categoria _____ con il relativo certificato di abilitazione professionale _____ in corso di validità

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

TARANTO 30.03.2010
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
Paradiso Vincenzo

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

N. 94 d'Ordine (convenzione) N. 8605 di Repertorio (atti)

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Taranto

CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A TEMPO DETERMINATO

L'anno 2010 il giorno 30 del mese di MARZO innanzi a noi Capo 1^ cl. Np. Nicolò ROTONDO Ufficiale di porto delegato dal Sig. Comandante di Porto a ricevere le Convenzioni di arruolamento, presenti i testimoni, si è presentato l'ing. Giovanni Matichecchia, in qualità di Direttore Generale dell'AMAT, azienda con sede in Taranto, via C. Battisti n. 657, Armatrice della nave denominata CLODIA ed ADRIA, di T.S.L. 155.54, iscritte presso il Compartimento Marittimo di Venezia rispettivamente al n. VE 8360 e VE 8363, e le persone appresso indicate, le quali, dovendo far parte dell'equipaggio della m/n CLODIA ed ADRIA dichiarano di arruolarsi ai patti ed alle condizioni stabiliti dal CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori, con attuazione della classificazione del personale lagunare (giusto accordo del 24/05/2007 sottoscritto tra AMAT S.p.A. e le rappresentanze sindacali del settore marittimo).

La presente convenzione è stipulata **per il periodo (30/03/2010 – 31/08/2010)** vigente

Le parti contraenti hanno dichiarato a noi Uff. le di Porto delegato dal Comandante del Porto, di rinunciare concordemente ed esplicitamente alla presenza di testimoni per la stipulazione del presente atto.

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	CAP e residenza	Qualifica a bordo	Matricola e Compartimento	Firma
Cammaroto Agostino CMMGTN47T15L049T	Taranto 15.12.1947	Via Calata Cocuvio, 9 74100 Taranto	Comandante	13096/1 TA	[signature]
Randazzo Enrico RNDNRC47R27E573V	Licata (AG) 27.10.1947	P.zza P. Giov.nni 23° 5 - San Giorgio J.	Dir macchina	13438 - TA ~~Empedocle~~	[signature]
Del Vecchio Andrea DLVNDR64C16L049M	Taranto 16.03.1964	Via T. Vecellio n. 23 c San Giorgio Jonico	Marinaio	13049 - TA	[signature]
Paradiso Vincenzo PRD VCN 55E11 L049V	Taranto 11.5.1955	Via A. di VeronaEd/16 74010 Statte	Marinaio	13158 - TA	[signature]

ESENTE DALLE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO GIUSTA D.L. 16.11.1994 N.630 ART.50 COMMA2 E D.L. 30.12.1997 N.457 CONVERTITO IN L. IL 27. 05.1998 N.30 ART. 9 QUATER COMMA 2.

Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, e data altresì lettura di quest'ultima, le parti l'hanno pienamente confermata, sottoscrivendo con noi e i testimoni presenti all'atto

L'ARMATORE
Ing. Giovanni Matichecchia

L'AUTORITA' MARINA
Capo 1^ cl. Np.
Nicolò ROTONDO

D:\DOCUMENTI\SBARCO\CONV ARR + LET IMB 30 MARZO 2010.DOC

Taranto, lì 30/03/2010

Alla Capitaneria di porto
di TARANTO

Oggetto: richiesta di imbarco a bordo della m/n Clodia.

Per l'aggiornamento matricolare si comunica che a decorrere dal 30/03/2010 e fino al 31/08/2010 sulle mm/nn denominate "CLODIA" ed "ADRIA", armatore AMAT di Taranto, di T.S.L. 154,55, iscritte, rispettivamente al n° VE 8360 e VE 8363 dei Registri Navi Minori e Galleggianti del Compartimento Marittimo di Venezia, apparato motore 2x200 abilitato alla navigazione NAZIONALE LOCALE Trasporto Passeggeri, saranno **imbarcati** i seguenti marittimi:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	CAP e residenza	Qualifica a bordo	Matricola e Compartimento
Cammaroto Agostino CMMGTN47T15L049T	Taranto 15.12.1947	Via Calata Cocuvio, 9 74100 Taranto	Comandante	13096/1 TA
Randazzo Enrico RNDNRC47R27E573V	Licata (AG) 27.10.1947	P.zza P. Giov.nni 23° 5 - San Giorgio J.	Dir macchina	~~35718 - P. Empedocle~~ 13433 Taranto
Del Vecchio Andrea DLVNDR64C16L049M	Taranto 16.03.1964	Via T. Vecellio n. 23 c San Giorgio Jonico	Marinaio	~~3141~~ - TA 13040/1
Paradiso Vincenzo PRD VCN 55E11 L049V	Taranto 11.5.1955	Via A. di VeronaEd/16 74010 Statte	Marinaio	13158 - TA

IL RAPRESENTANTE ARMATORIALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Visto per l'inoltro al
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Centro Elettronico – 00100 ROMA

L'AUTORITA' MARITTIMA

IL CAPO SEZIONE A/S
1° M.llo [illegible] (NP)
Michele LAMONACA

D:\DOCUMENTI\SBARCO\RICHIESTA IMBARCO 30 MARZO 2010.DOC

RICEVUTA
Data invio : **29/03/2010 14.11.56**

Codice comunicazione : **1407310200094198**
Protocollo n. **94198**del : **29/03/2010**

Modello UNIFICATO - LAV

Protocollo n. 94198 del 29/03/2010

Sezione 1 - Datore di Lavoro

Codice fiscale	00146330733	**P.Iva**	00146330733
Denominazione	A.M.A.T. SPA		
Azienda artigiana	No	**Azienda agricola**	No
Natura giuridica	Società per azioni		
Ateco '02	49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri d...		
Pubblica Amministrazione	N		
Comune sede legale	L049-TARANTO	**C.A.P.**	74100
Indirizzo sede legale	VIA CESARE BATTISTI, 657		
Telefono sede legale	0997356208	**Fax sede legale**	0997794247
E-mail sede legale	picchi@amat.ta.it		
Comune sede di lavoro	L049-TARANTO	**C.A.P. sede di lavoro**	74100
Indirizzo sede di lavoro	VIA CESARE BATTISTI, 657		
Telefono sede di lavoro	0997356208	**Fax sede operativa**	0997794247
E-mail sede di lavoro	picchi@amat.ta.it		

Sezione 2 - Lavoratore

Codice fiscale	PRDVCN55E11L049B	**Sesso**	M
Cognome	PARADISO	**Nome**	VINCENZO
Numero libro matricola			
Comune di nascita	L049-TARANTO	**Data di nascita**	11/05/1955
Cittadinanza	ITA-ITALIA	**Tipo documento**	
Motivo permesso di soggiorno		**Numero documento**	
Data richiesta permesso di soggiorno		**Scadenza permesso**	
Comune residenza	M298-STATTE	**CAP residenza**	74010
Indirizzo residenza	VIA ARENA DI VERONA EDIF.E/16		
Comune domicilio	M298-STATTE	**CAP domicilio**	74010
Indirizzo di domicilio	VIA ARENA DI VERONA EDIF.E/16		
Livello istruzione	20 - licenza media		

Sezione 4 - Rapporto di lavoro

Data inizio rapporto	30/03/2010	**Data fine rapporto**	31/08/2010
Ente previdenziale	INPS	**Codice Ente Previdenziale**	INPS
P.A.T. INAIL	7102123020	**Socio lavoratore**	No
Agevolazioni	-		
Tipologia contrattuale	LAVORO A TEMPO DETERMINATO		
Tipo Orario	TEMPO PIENO	**Ore settimanali medie**	39
Qualifica professionale (ISTAT)	MARINAI DI COPERTA		
Mansione	MARINAIO		
Contratto collettivo applicato	C.c.n.l. degli autoferrofilotranvieri e internavigatori		
Livello Inquadramento	129	**Tipo lavorazione**	
Legge 68 data nulla osta/convenzione		**Legge 68 numero atto**	
Retribuzione/Compenso		**Giornate lavorative previste**	

Sezione 5 - Dati Invio

Data invio	29/03/2010 14.11.56		
Soggetto che effettua la comunicazione - E-mail	PICCHI ENRICO picchi@amat.ta.it	Codice fiscale soggetto attuatore	PCCNRC71T31L049B
Assunzione per cause di forza maggiore	No	Descrizione causa di forza maggiore	

NOTE

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° 5138/UP

TARANTO 26 MAR. 2010

Egr.
Dr. Luciano Aprea
Via Cavallotti, 82
74100 TARANTO

e p.c. Ai Sigg.ri
Cammaroto Agostino
Randazzo Enrico
Del Vecchio Andrea
Paradiso Vincenzo

Fax n° 099/4527471

OGGETTO: Richiesta visite mediche preventive d'imbarco

Si comunica che il giorno 26 marzo 2010, i signori di seguito elencati si presenteranno presso il Suo studio per essere sottoposti alle visite mediche preventive, in previsione dell'imbarco sulle nostre Motonavi CLODIA o ADRIA:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	COMPARTIMENTO	MATRICOLA
CAMMAROTO Agostino	Comandante	Taranto	13096/1
RANDAZZO Enrico	Direttore di macchina	Porto Empedocle	35718/1
DEL VECCHIO Andrea	Marinaio	Taranto	13049
PARADISO Vincenzo	Marinaio	Taranto	13158

Si chiede, ai sensi della normativa vigente, di sottoporre a controllo tossicologico i Sigg. Cammaroto Agostino e Randazzo Enrico, in relazione alle qualifiche sopra indicate.

Per effetto di ciò, i Sigg. sopra indicati si presenteranno presso il Suo studio alle ore 12:00.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)